



Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)

 del 6 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2025)

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino





 del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

 del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

Indice

Negli indici dei singoli atti normativi figurano gli articoli in vigore al 1° gennaio 2025; eventuali articoli non più in vigore sono richiamati nei testi integrali e nelle relative note.

	Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)	5
	Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino	19
	Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino	31
	Riassunto piano previdenziale IPCT	78

Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)

del 6 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2025)

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1	Scopo	5
Art. 2	Forma giuridica	5
Art. 3	Prestazioni dell'Istituto di previdenza	5
Art. 4	Datori di lavoro affiliati e persone assicurate	5
Art. 5	Inizio e fine dell'assicurazione	6

Capitolo secondo

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Art. 6	Prestazioni	6
Art. 8	Supplemento sostitutivo della rendita AVS	6

Capitolo terzo

Proventi dell'Istituto di previdenza

Art. 9	Proventi dell'Istituto di previdenza	7
Art. 10	Stipendio assicurato	7
Art. 11	Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione	7
Art. 12	Adeguamento delle pensioni al rincaro	8
Art. 13	Piano assicurativo	8
Art. 14	Principi di gestione del patrimonio	8

Capitolo quarto

Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

Art. 15	Capitalizzazione parziale	8
Art. 16	Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone	9
Art. 17	Garanzia dello Stato	9

Capitolo quinto

Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Art. 18	L'organo supremo dell'Istituto di previdenza	9
Art. 19	Competenze dell'organo supremo	10

Capitolo sesto

Controversie e pretese in materia di responsabilità

Art. 20	Rimedi giuridici	10
Art. 21	Responsabilità	10

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 22	Abrogazione	10
Art. 23	Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato	10
Art. 24	Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013	10
Art. 25	Entrata in vigore	13

Elenco delle note	14
--------------------------	----

Decreto esecutivo concernente il contributo supplementare destinato ad aumentare gli accrediti di vecchiaia	15
--	----

Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT)¹

del 6 novembre 2012 (stato 1° gennaio 2025)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 10 luglio 2012 n. 6666 del Consiglio di Stato, ritenuto che le denominazioni utilizzate nella presente legge si intendono al maschile e al femminile;
- visto il rapporto di maggioranza 23 ottobre 2012 n. 6666 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

È costituito l'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) che ha lo scopo di assicurare una sufficiente previdenza professionale ai propri membri per collocamento a riposo anticipato, per vecchiaia, per invalidità e ai loro superstiti in caso di decesso.

Art. 2 Forma giuridica

¹L'Istituto di previdenza è un ente autonomo di diritto pubblico con personalità giuridica propria. La sua sede è a Bellinzona.

²L'Istituto di previdenza è iscritto nel registro della previdenza professionale.

³L'Istituto di previdenza è iscritto al Registro di commercio.

Art. 3 Prestazioni dell'Istituto di previdenza

L'Istituto di previdenza eroga le prestazioni previste dalla presente legge e dalle norme del regolamento. Sono in ogni caso garantite le prestazioni minime della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP).

Art. 4 Datori di lavoro affiliati e persone assicurate

¹Sono obbligatoriamente affiliati all'Istituto di previdenza i membri del Consiglio di Stato, i magistrati dell'ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato definiti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD) che percepiscono un salario annuo minimo stabilito dalla presente legge.²

²Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione, con l'accordo preventivo del Consiglio di Stato:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola del 1° febbraio 1990;
- b) i Comuni e altri enti di diritto pubblico;

c) gli enti di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone, in virtù di un'esplicita disposizione di legge.

³In caso di disdetta della convenzione di affiliazione, è applicabile il regolamento sulla liquidazione parziale dell'Istituto di previdenza in vigore.³

⁴Le modalità relative all'affiliazione dei datori di lavoro esterni e ai loro obblighi sono disciplinate dall'Istituto di previdenza, che può prevedere un contributo di risanamento aggiuntivo a loro carico nel caso in cui il rapporto tra i loro assicurati attivi ed i loro beneficiari di rendita risultasse più sfavorevole rispetto a quello globale dell'Istituto.⁴

Art. 5 Inizio e fine dell'assicurazione

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

²L'obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione di vecchiaia, superstiti o di invalidità o è sciolto il rapporto d'impiego.

³Fino al mese di compimento dei 20 anni, i dipendenti sono assicurati unicamente contro l'invalidità e il decesso.

⁴L'Istituto di previdenza disciplina le particolarità relative all'inizio e alla fine dell'assicurazione.

Capitolo secondo

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Art. 6⁵ Prestazioni

Le prestazioni vengono stabilite nel regolamento di previdenza emanato dall'organo supremo.

Art. 7⁶ Età del pensionamento

...

Art. 8⁷ Supplemento sostitutivo della rendita AVS

¹L'Istituto di previdenza prevede, per i beneficiari di una pensione di vecchiaia maturata prima del raggiungimento dell'età di riferimento AVS, un supplemento sostitutivo temporaneo della rendita AVS.

²Il supplemento sostitutivo è finanziato dall'assicurato e dai datori di lavoro. Il contributo dei datori di lavoro ammonta al massimo all'importo necessario a finanziare un supplemento sostitutivo AVS temporaneo pari all'80% della rendita AVS massima.

³La ripartizione del finanziamento tra i datori di lavoro e gli assicurati, così come tutti gli altri aspetti operativi sono disciplinati dal regolamento di previdenza dell'Istituto.

Capitolo terzo

Proventi dell'Istituto di previdenza

Art. 9 Proventi dell'Istituto di previdenza

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) i redditi del patrimonio;
- g) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legato.

Art. 10 Stipendio assicurato

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, pari ai 7/8 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

²Lo stipendio minimo assicurato è pari a 1/8 della rendita massima dell'AVS/AI.

³Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base alla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 23 gennaio 2017 (LStip), della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973 e della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020 (LRetCdS).⁸

⁴L'Istituto di previdenza definisce le modalità relative alla determinazione dello stipendio assicurato.

Art. 11 Contributi ordinari, straordinari, contributi di risanamento, ammontare e ripartizione

¹L'Istituto di previdenza preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni e le prestazioni previste dalla presente legge, le spese amministrative e il fondo di garanzia LPP.

²Il contributo ordinario totale è pari al 22.1%, dello stipendio assicurato, di cui l'11.6% a carico dei datori di lavoro e il 10.5% a carico degli assicurati.

³Per gli assicurati con meno di 20 anni d'età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.⁹

⁴Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.¹⁰

⁵Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.¹¹

⁹In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell'organo supremo dell'Istituto, ha la competenza di fissare l'ammontare effettivo del contributo supplementare all'interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.¹²

7...¹³

Art. 12 Adeguamento delle pensioni al rincaro

¹L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012.

²Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dal cpv. 3.

³Per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro è prelevato un contributo massimo dell'1.5% di cui il 40% a carico dell'assicurato e il 60% a carico del datore di lavoro.

⁴L'organo supremo dell'Istituto di previdenza stabilisce le modalità per la determinazione del prelievo del contributo annuale e la percentuale dell'adeguamento delle pensioni.

Art. 13¹⁴ Piano assicurativo

Ai sensi dell'art. 1d dell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità del 18 aprile 1984 (OPP 2), l'Istituto di previdenza può proporre fino a tre piani di previdenza in primato dei contributi per le prestazioni di vecchiaia.

Art. 14 Principi di gestione del patrimonio

¹Il patrimonio dell'Istituto di previdenza è investito conformemente alle disposizioni dell'art. 71 LPP e 49 e seg. OPP 2 in maniera da assicurarne la sicurezza, la redditività, l'adeguata ripartizione dei rischi e la necessaria liquidità.

²L'organo supremo dell'Istituto di previdenza emana il regolamento concernente la gestione del patrimonio.

Capitolo quarto

Equilibrio finanziario nel sistema della capitalizzazione parziale

Art. 15 Capitalizzazione parziale

¹L'Istituto di previdenza applica il sistema della capitalizzazione parziale alle condizioni previste dall'art. 72a LPP e seguenti e dalla disposizione transitoria c. della modifica della LPP del 17 dicembre 2010.

²L'Istituto di previdenza ha l'obiettivo di raggiungere il grado di copertura dell'85% entro il 31 dicembre 2051.

Art. 16 Ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza a carico del Cantone

¹Per raggiungere l'obiettivo del grado di copertura dell'85% al 31 dicembre 2051 il Cantone versa l'importo di fr. 454'500'000.00. Il pagamento avverrà in forma rateale a quote costanti annue assicurando sul debito residuo un rendimento del 3.5% con il versamento del tasso di interesse di mercato e un contributo supplementare a complemento.

²Le modalità di versamento dell'importo totale a carico del Cantone saranno definite mediante convenzione separata che sarà sottoscritta dall'organo supremo dell'Istituto di previdenza e dal Consiglio di Stato.

³Il Cantone iscrive al passivo del bilancio al 1 gennaio 2013 il riconoscimento di debito nei confronti dell'Istituto di previdenza per l'importo di fr. 454'500'000.00. Pari importo è registrato all'attivo del bilancio del Cantone, con termine di ammortamento entro il 31 dicembre 2051.

⁴Il Cantone può procedere alla ricapitalizzazione dell'Istituto di previdenza anche mediante la cessione di beni immobili sulla base di una convenzione da stipulare tra l'organo supremo e il Consiglio di Stato. In questo caso saranno ricalcolate le quote annue di cui al cpv. 1.

Art. 17 Garanzia dello Stato

¹Il Cantone garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dall'Istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 lett. b LPP:

- a) prestazioni di vecchiaia, di invalidità e a superstiti e prestazioni di libero passaggio;
- b) prestazioni di uscita dovute all'effettivo di assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale;
- c) disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all'effettivo di assicurati rimanente.

²La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all'Istituto di previdenza successivamente.

³L'organo supremo dell'Istituto di previdenza emana un regolamento sulla liquidazione parziale approvato dall'Autorità di vigilanza sugli istituti di previdenza.

Capitolo quinto

Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Art. 18 L'organo supremo dell'Istituto di previdenza

¹L'organo supremo dell'Istituto di previdenza è composto da 10 membri, 5 dei quali rappresentanti degli assicurati e 5 dei datori di lavoro.

²Il Consigliere di Stato responsabile delle finanze e del personale fa parte d'ufficio dell'organo supremo dell'Istituto di previdenza. Il Consiglio di Stato designa i rappresentanti dei datori di lavoro.

³L'organo supremo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza.

Art. 19 Competenze dell'organo supremo

¹L'organo supremo dell'Istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all'adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l'organizzazione dell'Istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

²Le competenze dell'organo supremo sono quelle previste dall'art. 51a cpv. 2 LPP.

Capitolo sesto

Controversie e pretese in materia di responsabilità**Art. 20 Rimedi giuridici**

¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Contro le decisioni di diritto amministrativo dell'Istituto di previdenza è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dall'intimazione.

⁴Sono applicabili la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 e la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.¹⁵

Art. 21 Responsabilità

Le responsabilità degli organi direttivi dell'Istituto di previdenza sono definite dall'art. 52 LPP.

Capitolo settimo

Disposizioni transitorie e finali**Art. 22¹⁶ Abrogazione**

La legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 è abrogata.

Art. 23 Ripresa dell'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato

¹Con la sua costituzione l'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l'attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

²L'Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato riprende attivi e passivi della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 24 Norma transitoria in vigore dal 1° gennaio 2013

¹I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.

²Gli eventi coperti dall'Istituto di previdenza che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.

³Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contribuiti, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.

⁴Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un'età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l'entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l'importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all'età al momento del pensionamento, contano un anno.

⁵L'importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle disposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:

a) finanziamento dei datori di lavoro

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	5.96	5.256
59	5.216	4.471
60	4.441	3.655
61	3.632	2.802
62	2.788	1.911
63	1.904	0.978
64	0.976	0

b) finanziamento degli assicurati

Età di pensionamento	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI	
	Uomini	Donne
58	0.35734	0.33402
59	0.31841	0.28999
60	0.27624	0.24199
61	0.23041	0.18957
62	0.18047	0.13219
63	0.12587	0.06923
64	0.06596	

⁶Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell'ambito della procedura di divorzio modificano l'importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.

⁷L'importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.

I tassi di conversione per la capitalizzazione dell'importo garantito di pensione sono i seguenti:

Età	Uomini		Donne	
	Vecchiaia	Vedovile	Vecchiaia	Vedovile
60	13.796	3.418	15.008	0.142
61	13.448	3.474	14.692	0.132
62	13.099	3.526	14.375	0.122
63	12.748	3.572	14.053	0.111
64	12.394	3.613	13.731	0.101
65	12.037	3.648	13.403	0.091
66	11.677	3.679	13.072	0.080
67	11.313	3.704	12.734	0.071
68	10.948	3.720	12.388	0.062
69	10.581	3.732	12.037	0.054
70	10.211	3.736	11.677	0.047

⁸Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d'invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.

In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione

Età	Uomini	Donne	Donne
		(AVS 64 anni)	(AVS 63 anni)
60	4.441	3.655	2.805
61	3.632	2.802	1.912
62	2.788	1.911	0.979
63	1.904	0.978	0.000
64	0.976	0.000	
65	0.000		

⁹Oltre all'importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31 dicembre 2012, ritenuto che l'importo stabilito viene adeguato all'evoluzione della rendita AVS/AI massima.

¹⁰Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.

L'aver di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell'Istituto.

¹¹Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all'Istituto di previdenza, ai sensi dell'art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l'assicurazione indipendentemente dall'attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l'Istituto di previdenza.

¹²Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31 dicembre 2012.

¹³La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all'entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell'Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l'elezione dell'organo supremo.

¹⁴L'Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

¹⁵Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale.

Art. 25 Entrata in vigore

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, ed entra in vigore al 1° gennaio 2013.

Allegato¹⁷

Pubblicata nel BU **2012**, 623.

Elenco delle note

- 1 Titolo modificato dalla L. 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
- 2 Cpv. modificato dalla L. 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259.
- 3 Cpv. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 4 Cpv. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 5 Art. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 6 Art. abrogato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 7 Art. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 8 Cpv. modificato dalla L. 20.10.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2021, 259, precedente modifica: BU 2017, 90.
- 9 Cpv. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 10 Cpv. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 11 Cpv. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 12 Cpv. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 13 Cpv. abrogato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 14 Art. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 15 Cpv. introdotto dalla L. 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 472.
- 16 Art. modificato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.
- 17 Allegato abrogato dalla L. 17.10.2023; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 184.

Decreto esecutivo concernente il contributo supplementare destinato ad aumentare gli accrediti di vecchiaia

del 25 settembre 2024 (stato 1° gennaio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012 (LIPCT),
decreta:

Art. 1

¹Il contributo supplementare ai sensi dell'articolo 11 capoverso 6 LIPCT ammonta al 3% dello stipendio assicurato.

²Il finanziamento del contributo supplementare è così ripartito:

- 1,2% a carico dei datori di lavoro;
- 1,8% a carico degli assicurati attivi.

Art. 2

Il presente decreto esecutivo entra in vigore il 1° gennaio 2025.

Publicato nel BU **2024**, 222.

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1	Forma giuridica e scopo	19
Art. 2	Sede e iscrizioni	19

Capitolo secondo

Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Art. 3	Organi	19
Art. 4	Composizione e costituzione del Consiglio di Amministrazione	19
Art. 5	Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di Amministrazione	20
Art. 6	Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di Amministrazione	20
Art. 7	Compiti del Consiglio di Amministrazione	20
Art. 8	Convocazione e decisioni del Consiglio di Amministrazione	21
Art. 9	Compiti e composizione della Direzione	21
Art. 10	Compiti dell'Ufficio di Revisione	22
Art. 11	Segreto e responsabilità	22
Art. 12	Formazione, integrità e lealtà dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione	22

Capitolo terzo

Rapporti d'impiego

Art. 13	Rapporto d'impiego	23
----------------	--------------------	----

Capitolo quarto

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Art. 14	Prestazioni	23
----------------	-------------	----

Capitolo quinto

Proventi dell'Istituto di previdenza

Art. 15	Proventi	24
----------------	----------	----

Capitolo sesto

Finanze

Art. 16	Patrimonio	24
Art. 17	Garanzia e grado di copertura	24
Art. 18	Gradi di copertura iniziali	24
Art. 19	Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali	25

Capitolo settimo

Disposizioni finali

Art. 20 Diritto sussidiario

25

Art. 21 Entrata in vigore

25

Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 14 novembre 2019 (valido dal 1° gennaio 2020)

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica e scopo

¹Sotto la ragione sociale di "Istituto di previdenza del Cantone Ticino" (in seguito: IPCT) opera un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

²L'IPCT ha lo scopo di assicurare contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.

³La cerchia degli assicurati è definita nel Regolamento sulla previdenza.

Art. 2 Sede e iscrizioni

¹L'IPCT ha sede a Bellinzona.

²L'IPCT è iscritto nel Registro della previdenza professionale.

³L'IPCT è iscritto al Registro di commercio.

Capitolo secondo

Organizzazione dell'Istituto di previdenza

Art. 3 Organi

Organi dell'IPCT sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) la Direzione;
- c) l'Ufficio di Revisione.

Art. 4 Composizione e costituzione del Consiglio di Amministrazione

¹Organo supremo è il Consiglio di Amministrazione.

²Il Consiglio di Amministrazione è un organo paritetico composto di 10 membri, dei quali 5 rappresentanti dei datori di lavoro e 5 degli assicurati attivi.

³I membri del Consiglio di Amministrazione sono designati per un periodo di 4 anni, la cui carica viene a scadenza alla fine del mese di giugno dell'anno successivo il rinnovo dei poteri cantonali (legislativo ed esecutivo).

⁴La durata massima della carica è di 12 anni, riservata l'eventuale eccezione dell'art. 5 cpv. 2 del presente Statuto.

⁵Il Consiglio di Amministrazione provvede alla propria organizzazione ed elegge per un periodo biennale un Presidente ed un Vice-Presidente, scelti a turno, ed in alternanza tra loro, tra i rappresentanti dei datori di lavoro ed i rappresentanti degli assicurati attivi.

⁶Presidente e Vice-Presidente formano l'Ufficio Presidenziale (UP). Essi organizzano e preparano le sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 Designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio di Amministrazione

¹Al Consiglio di Stato compete la designazione dei rappresentanti del Cantone e dei datori di lavoro affiliati.

²In conformità con il disposto di cui all'art. 18 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT), il Consigliere di Stato responsabile delle questioni finanziarie e del personale è, d'ufficio, membro del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei datori di lavoro.

Art. 6 Designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi nel Consiglio di Amministrazione

La modalità di designazione dei rappresentanti degli assicurati attivi è definita nel Regolamento sulle modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Compiti del Consiglio di Amministrazione

¹Il Consiglio di Amministrazione è l'organo della direzione strategica, provvede all'adempimento dei compiti legali e stabilisce principi ed obiettivi generali, nonché i mezzi necessari per la loro realizzazione, definisce l'organizzazione, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la gestione corrente.

²I compiti del Consiglio di Amministrazione sono segnatamente i seguenti:

- a) nell'ambito della LIPCT, propone al Consiglio di Stato eventuali modifiche della stessa, con particolare riferimento al sistema di finanziamento;
- b) definisce gli obiettivi in materia di prestazioni ed i piani di previdenza, nonché i principi per l'impiego dei fondi liberi;
- c) emana i Regolamenti dell'IPCT e le Direttive interne all'IPCT;
- d) allestisce e approva il conto annuale;
- e) fissa il tasso d'interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
- f) definisce l'organizzazione dell'IPCT;
- g) organizza la contabilità;
- h) nel Regolamento sulla previdenza, definisce la cerchia degli assicurati;
- i) garantisce l'informazione degli assicurati attivi e dei beneficiari di prestazioni;
- j) garantisce la formazione iniziale e permanente dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- k) nomina e revoca la Direzione;
- l) nomina e revoca il Perito in materia di previdenza professionale, così come l'Ufficio di Revisione;
- m) decide in relazione ad una eventuale riassicurazione parziale o integrale dell'IPCT;
- n) definisce, in un apposito Regolamento sulle attività di investimento, obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione e sorveglianza del processo d'investimento;
- o) verifica periodicamente la concordanza nel medio e lungo termine tra gli attivi e gli impegni;

- p) definisce le condizioni per l'eventuale riscatto di prestazioni;
- q) definisce tramite convenzioni, per quanto possibile standardizzate, i rapporti con i datori di lavoro affiliati.

³Il Consiglio di Amministrazione emana un Regolamento sull'organizzazione delle Commissioni consultive del Consiglio di Amministrazione, cui possono essere attribuite la preparazione e l'esecuzione di decisioni, così come la vigilanza su determinati affari. Solo eccezionalmente, l'attribuzione può essere fatta a singoli membri del Consiglio di Amministrazione.

⁴Il Consiglio di Amministrazione emana un Regolamento sulle indennità ai membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 Convocazione e decisioni del Consiglio di Amministrazione

¹Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria su convocazione del Presidente, oppure se almeno quattro membri ne fanno richiesta.

²La convocazione deve pervenire ai membri almeno 7 giorni prima della seduta, corredata dalla documentazione relativa alle varie trattande. La comunicazione, come pure la documentazione, possono essere inviate per posta elettronica e, nei casi urgenti, i termini di cui sopra non hanno carattere vincolante.

³Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente alla presenza di almeno 6 membri, dei quali 3 rappresentanti dei datori di lavoro e 3 rappresentanti degli assicurati attivi.

⁴Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei membri presenti. L'astensione dalla votazione non è ammessa, tranne che nei casi di conflitto di interesse. In caso di parità di voti, la decisione è rinviata alla seduta successiva. In caso di ulteriore parità il Consiglio di Amministrazione stabilisce una procedura di conciliazione, avvalendosi di un mediatore esterno e, ove possibile, avvalendosi parimenti dei buoni uffici dell'Ufficio di vigilanza. Esaurito il tentativo di conciliazione, il voto del Presidente, ma non quello del Vice Presidente che dovesse trovarsi a farne le veci in seduta, è determinante.

⁵Il contenuto sommario delle discussioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione è riportato nel verbale della seduta. Quest'ultimo è approvato in occasione della seduta successiva.

⁶Il Consiglio di Amministrazione può deliberare validamente in via di circolazione (per posta o per e-mail), purché la decisione sia approvata da almeno 8 membri. La relativa decisione deve essere protocollata in occasione della successiva seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 Compiti e composizione della Direzione

¹La Direzione dell'IPCT si occupa della gestione corrente nel rispetto dei limiti di competenza che le sono attribuiti dal Regolamento sulla Direzione e sulla suddivisione delle competenze tra Direzione e Consiglio di Amministrazione. La Direzione esegue le decisioni emanate dal Consiglio di Amministrazione. La Direzione rappresenta l'IPCT verso l'esterno.

²La Direzione elabora con l'Ufficio Presidenziale (UP) i messaggi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione in conformità con i disposti di cui all'art. 4 cpv. 6 di questo Statuto.

³Nella composizione ritenuta più adeguata dal Consiglio di Amministrazione, la Direzione partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 Compiti dell'Ufficio di Revisione

¹L'Ufficio di Revisione verifica se:

- a) il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;
- b) l'organizzazione, la gestione e l'investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;
- c) sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell'amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall'organo supremo;
- d) i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d'assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;
- e) in caso di copertura insufficiente l'istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;
- f) le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all'autorità di vigilanza;
- g) le disposizioni dell'articolo 51c sono state rispettate.

²L'Ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al cpv. 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l'approvazione od il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

³Se necessario, l'Ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all'attenzione dell'Organo supremo dell'Istituto di previdenza.

Art. 11 Segreto e responsabilità

¹Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'IPCT sono tenute a mantenere nei confronti di terzi il segreto su quanto vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni (art. 86 LPP).

²L'obbligo a mantenere il segreto, di cui al cpv. 1, permane anche in seguito alla cessazione della funzione. Restano riservati i doveri di comunicazione e di informazione imposti dalla legge.

³Le persone incaricate dell'amministrazione, della gestione e del controllo dell'IPCT rispondono del danno che essi arrecano all'Istituto di previdenza con intenzione o per negligenza (art. 52 LPP).

Art. 12 Formazione, integrità e lealtà dei membri del Consiglio di Amministrazione e della Direzione

¹In conformità con il disposto di cui all'art. 48f cpv. 1 OPP2, le persone che si occupano della gestione di un istituto di previdenza professionale, o di un istituto dedicato alla previdenza professionale, devono dimostrare di possedere conoscenze pratiche e teoriche approfondite nel settore della previdenza professionale.

²Ai sensi del disposto di cui all'art. 51a LPP le persone che si occupano della gestione dell'IPCT devono seguire una formazione iniziale nell'ambito della previdenza professionale e garantire una adeguata formazione permanente sull'intero arco dell'esercizio delle loro funzioni.

³Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'Istituto di previdenza devono inoltre adempiere le condizioni di integrità e lealtà previste dagli artt. 51b e 51c LPP e dagli artt. 48g, 48h, 48i, 48j, 48k e 48l OPP2.

Capitolo terzo

Rapporti d'impiego

Art. 13 Rapporto d'impiego

¹I rapporti di lavoro sottostanno al diritto pubblico.

²Alla Direzione e al personale sono applicate per analogia le disposizioni della Lord, della Lstip e dei relativi regolamenti, ritenuto che per la loro applicazione è competente il Consiglio di Amministrazione.

³Il Consiglio di Amministrazione approva l'organigramma delle funzioni e stabilisce le relative classificazioni.

⁴Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri della Direzione sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale. Per giustificati motivi il Consiglio di Amministrazione può prescindere dalla pubblicazione del bando di concorso.

⁵La Direzione nomina il personale sulla base del bando di concorso pubblicato sul Foglio Ufficiale.

Capitolo quarto

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Art. 14 Prestazioni

Le prestazioni dell'IPCT, regolate in dettaglio nel Regolamento sulla previdenza, sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) la pensione per collocamento a riposo anticipato;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della legge sull'IPCT;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) la ripartizione della quota di libero passaggio in caso di divorzio;
- j) Il capitale di decesso.

Capitolo quinto

Proventi dell'Istituto di previdenza

Art. 15 Proventi

Sono proventi dell'IPCT:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS/AI;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Capitolo sesto

Finanze

Art. 16 Patrimonio

¹Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con il disposto di cui all'art. 71 LPP, amministra il patrimonio in modo tale da garantire la sicurezza e la sufficiente redditività degli investimenti, un'adeguata ripartizione dei rischi, come pure la copertura del prevedibile fabbisogno di liquidità.

²In applicazione dell'art. 49a OPP2 il Consiglio di Amministrazione è competente ad emanare il Regolamento sulle attività di investimento.

Art. 17 Garanzia e grado di copertura

¹Ai sensi dell'art. 72a cpv. 1 LPP l'Istituto di previdenza alla data del 31 dicembre 2012 si trovava in istato di capitalizzazione parziale.

²In considerazione del disposto di cui all'art. 72c LPP, vista la garanzia del Cantone di cui all'art. 17 della LIPCT, sono dati i presupposti per una deroga al principio della capitalizzazione integrale.

³L'obiettivo di copertura globale dell'IPCT al 31 dicembre 2051 è stabilito dalla LIPCT ad (almeno) 85 Franchi su 100.

Art. 18 Gradi di copertura iniziali

¹Il Consiglio di Amministrazione, in conformità con i disposti di cui all'articolo 72b LPP, ha stabilito i seguenti gradi di copertura:

- grado di copertura globale all'1.1.2012: 51.3%;
- grado di copertura degli assicurati attivi all'1.1.2012: 0.0%.

²Qualora il grado di copertura globale alla data del 1° gennaio 2020 dovesse essere inferiore al 60%, oppure inferiore al 75% alla data del 1° gennaio 2030, il Cantone Ticino è per legge (lett. c cpv. 2 della disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2010 della LPP) tenuto al versamento all'IPCT dell'interesse minimo LPP sul differenziale.

Art. 19 Gradi di copertura inferiori a quelli iniziali

¹I gradi di copertura iniziali devono sempre essere mantenuti quantomeno ai valori determinati per l'1.1.2012 (art. 18 cpv. 1 del presente Statuto) e ciò sino all'uscita dall'istato di capitalizzazione parziale.

²Qualora un grado di copertura iniziale (art. 18 cpv. 1 del presente Statuto) non dovesse più essere garantito, l'IPCT è tenuto a prendere misure di risanamento ai sensi degli artt. 65c a 65e LPP.

Capitolo settimo

Disposizioni finali

Art. 20 Diritto sussidiario

Per quanto non previsto dal presente Statuto, è fatto rinvio alla Legge federale sulla previdenza professionale (LPP) ed alle relative ordinanze.

Art. 21 Entrata in vigore

Questo Statuto entra in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2020.

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1	Scopo	31
Art. 2	Assicurati	31
Art. 3	Affiliazione per convenzione	31
Art. 4	Piano assicurativo	32

TITOLO II

Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Rapporto d'assicurazione

Art. 5	Assicurazione obbligatoria	33
Art. 6	Piano minimo LPP	33
Art. 7	Inizio e fine dell'assicurazione	33
Art. 7a	Continuazione dell'assicurazione	34
Art. 8	Congedo	35
Art. 9	Attività presso più datori di lavoro	36
Art. 10	Riammissione e continuità temporale	36

Capitolo secondo

Definizioni

Art. 11	Stipendio assicurato	37
Art. 12	Riscatto	38
Art. 13	Età determinante	39
Art. 14	Accrediti di vecchiaia	39
Art. 15	Avere di vecchiaia	39
Art. 16	Tassi di conversione	40

TITOLO III

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

Art. 17	Prestazioni assicurate	41
Art. 18	Decorrenza delle pensioni	41
Art. 19	Decorrenza della pensione d'invalidità	41
Art. 20	Pagamento della pensione	42
Art. 21	Liquidazione in capitale	42
Art. 22	Salvaguardia delle prestazioni	43
Art. 23	Compensazione	44

Art. 24	Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente	44
Art. 25	Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali	44
Art. 26	Determinazione della sovrassicurazione	45
Art. 27	Surrogazione	45
Art. 28	Adeguamento delle pensioni al rincaro	45

Capitolo secondo

Prestazioni

Sezione I

Pensione di vecchiaia

Art. 29	Procedure di pensionamento per vecchiaia	46
Art. 30	Pensione di vecchiaia	46

Sezione II

Pensione d'invalidità

Art. 32	Nozione d'invalidità	47
Art. 33	Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità	47
Art. 34	Grado d'invalidità e ammontare della pensione d'invalidità	48
Art. 35	Soppressione della pensione d'invalidità	48
Art. 36	Reintegrazione nell'impiego	48

Sezione III

Pensione ai superstiti

Art. 37	Pensione ai superstiti	48
Art. 38	Diritto alla pensione vedovile	49
Art. 38a	Diritto alla pensione per persona convivente	49
Art. 39	Ammontare della pensione vedovile o per persona convivente	50
Art. 40	Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta	51
Art. 41	Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta	52
Art. 42	Diritto alla pensione per orfani	52
Art. 43	Ammontare della pensione per orfani	53
Art. 44a	Capitale di decesso in presenza di pensioni per superstiti	53
Art. 44b	Capitale di decesso in assenza di pensioni per superstiti	53

Sezione IV

Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia

Art. 45	Supplemento sostitutivo AVS	54
----------------	-----------------------------	----

Sezione V

Prestazione di libero passaggio

Art. 47	Diritto alla prestazione di libero passaggio	55
Art. 48	Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	55
Art. 49	Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio	56

Sezione VI

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 50 Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni	56
---	----

Sezione VII

Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio

Art. 50a Diritto applicabile	57
Art. 50b Età di pensionamento regolamentare	57
Art. 50c Trasferimento all'ex coniuge	57
Art. 50d Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale	57
Art. 50e Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia sopraggiunge durante la procedura di divorzio	58
Art. 50f Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia	58
Art. 50g Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario di pensione intera o parziale	58

TITOLO IV

Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

Art. 51 Proventi	59
Art. 52 Modalità di versamento dei contributi	59

Capitolo secondo

Proventi

Art. 53 Contributi ordinari e straordinari	59
Art. 54 Contributi di risanamento	60
Art. 55 Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro	60

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 56 In generale	60
Art. 57 Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati	61
Art. 59 Modalità di finanziamento per i datori di lavoro	61
Art. 60 Modalità di finanziamento per gli assicurati	61
Art. 61 Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a	62

Capitolo quarto

Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Art. 62 Misure di risanamento	62
Art. 63 Informazione concernente il disavanzo	62

Capitolo quinto

Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

Art. 63a Costituzione e scioglimento 62

TITOLO V

Disposizioni varie, disposizioni transitorie

Capitolo primo

Disposizioni varie

Art. 64 Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012 63

Art. 65 Obbligo dell'informazione 63

Art. 66 Segreto medico 63

Art. 67 Trattamento dei dati 64

Art. 68 Rimedi giuridici 64

Art. 69 Diritto sussidiario 64

Art. 70 Entrata in vigore 64

Capitolo secondo

Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 gennaio 2017 65

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021 65

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023 65

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 45 cpv. 1 del 16 novembre 2023 65

Disposizione transitoria relativa alla modifica degli art. 33, 38, 38a, 39, 42, 44, 44a, 44b del 2 dicembre 2024 66

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2024: attribuzione di un accredito unico quale misura di compensazione per gli assicurati attivi appartenenti alla cerchia degli assicurati in data 31.12.2023 66

Allegato no. 1 70

Allegato no. 2 71

Elenco delle note 72

Regolamento di previdenza dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino

del 17 ottobre 2013 (stato 1° gennaio 2025)

Richiamato l'art. 51a della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, superstiti e l'invalidità e la Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012, ritenuto che le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile, il Consiglio di amministrazione emana il presente Regolamento di previdenza.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Il presente Regolamento di previdenza disciplina la copertura previdenziale del personale assicurato all'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito Istituto di previdenza) e dei beneficiari di prestazioni.

Art. 2 Assicurati

¹Riservato l'art. 5 del presente Regolamento, sono assicurati all'Istituto di previdenza:

- a) i magistrati dell'Ordine giudiziario e i dipendenti dello Stato ai sensi della Lord;
- b) il personale dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino;
- c) il personale dei datori di lavoro affiliati per convenzione;
- d) le persone assicurate secondo l'art. 7a del presente Regolamento;¹
- e) i beneficiari di prestazioni;
- f) i membri del Consiglio di Stato.²

²Per i membri del Consiglio di Stato valgono le disposizioni della legge sulla retribuzione e sulla previdenza professionale dei membri del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2020.³

Art. 3 Affiliazione per convenzione

¹Possono essere affiliati all'Istituto di previdenza tramite convenzione:

- a) le scuole private che svolgono un insegnamento nei limiti dell'obbligatorietà scolastica secondo la legge della scuola;
- b) i Comuni e altri datori di lavoro di diritto pubblico;
- c) i datori di lavoro di diritto privato e pubblica utilità, sussidiati in modo ricorrente dal Cantone in virtù di un'esplicita disposizione di legge;
- d) gli assicurati di cui all'art. 24 cpv. 11 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Lipct);⁴
- e) le Società Anonime di diritto pubblico nelle quali il Cantone o gli Enti di diritto pubblico hanno una partecipazione al capitale azionario della società.

²Il Consiglio di amministrazione, in applicazione dell'art. 4 cpv. 2 Lipct è competente a stipulare le convenzioni. La disdetta può essere data da ambedue le parti per la fine di un anno civile con un preavviso di almeno 6 mesi.

³L'affiliazione del datore di lavoro all'Istituto di previdenza implica di regola l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti obbligatoriamente alla Lipct, a meno che il datore di lavoro abbia definito preventivamente le categorie degli assicurati assoggettati ad altre Istituzioni di previdenza. Le disposizioni dell'art. 7 OPP2 sono vincolanti, ritenuto che la composizione dei gruppi deve essere sottoposta preventivamente al Consiglio di amministrazione per approvazione.

⁴In caso di disdetta o di modifica delle condizioni assicurative del datore di lavoro affiliato è applicabile il Regolamento dell'Istituto di previdenza concernente la liquidazione parziale.

Art. 4⁵ Piano assicurativo

¹Gli assicurati possono scegliere tra tre diversi piani assicurativi in primato dei contributi. I tre piani sono definiti STANDARD, MINI, PLUS e si differenziano nell'ammontare degli accrediti di vecchiaia. L'Istituto di previdenza stabilisce le modalità di notifica della scelta da parte degli assicurati, tenuto conto dei capoversi da 2 a 5 del presente articolo.

²Ogni nuovo assicurato può notificare il piano scelto entro due mesi dall'inizio dell'assicurazione, con effetto dal mese successivo alla notifica. In assenza di un'indicazione esplicita viene assicurato nel piano STANDARD.

³Tutti gli assicurati hanno la possibilità di cambiare piano ogni anno dal 1° gennaio, notificando tale intenzione entro il termine imperativo fissato al 30 novembre dell'anno precedente.

⁴Il piano scelto per ultimo rimane valido fino ad una successiva esplicita richiesta di cambiamento.

⁵La data d'effetto per l'adozione di un determinato piano non può mai essere retroattiva rispetto al momento della relativa notifica; l'Istituto si riserva di modificare d'ufficio la data d'effetto al primo mese utile successivo.

TITOLO II

Assicurazione all'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Rapporto d'assicurazione

Art. 5 Assicurazione obbligatoria

¹Sono assicurati all'Istituto di previdenza i lavoratori di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a), b), c), d) e f) del presente Regolamento che percepiscono un salario annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS individuale massima annuale dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS). È riservato l'art. 4 OPP2 per persone parzialmente invalide.⁶

²In deroga al cpv. 1 non sono assicurate le persone al beneficio di una rendita intera dell'AI e che svolgono un'attività lucrativa per la loro capacità lavorativa residua.⁷

Art. 6 Piano minimo LPP

¹I seguenti salariati sottostanno all'assicurazione obbligatoria secondo il piano minimo LPP:

- a) i salariati assunti con un mandato, ma assoggettati all'AVS con un rapporto di lavoro da dipendente;
- b) i salariati assunti con un programma occupazionale o in qualità di supplenti, ritenuto che sono adempiti i requisiti minimi previsti dalla LPP e dalle relative OPP.

Il contratto di lavoro per queste categorie di salariati deve avere carattere ininterrotto ed avere una durata superiore ai tre mesi. Il salario mensile riportato su base annua deve essere maggiore dell'importo determinato dal Consiglio Federale in applicazione della LPP. È riservato l'art. 1k OPP2.

²Per decisione del Consiglio di Stato il piano minimo LPP può essere:

- a) allestito dall'Istituto di previdenza;
- b) demandato all'Istituto collettore tramite convenzione;
- c) demandato ad un assicuratore esterno, riconosciuto in materia di previdenza professionale (LPP/OPP), tramite convenzione.

Art. 7 Inizio e fine dell'assicurazione

¹L'assicurazione inizia con il rapporto d'impiego.

^{1bis}I collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità lavorativa.⁸

²L'assicurazione all'Istituto di previdenza termina:

- a) quando sorge il diritto a una prestazione completa di vecchiaia;
- b) quando sorge il diritto ad una rendita intera d'invalidità ai sensi dell'AI;
- c) al decesso dell'assicurato;
- d) quando il rapporto d'impiego è sciolto per altri motivi;
- e) in caso di disdetta della convenzione d'affiliazione da parte del datore di lavoro.⁹

³Per i rischi di morte e d'invalidità il dipendente resta assicurato all'Istituto di previdenza per 30 giorni dopo lo scioglimento del rapporto d'impiego. Se egli inizia prima un nuovo rapporto d'impiego, è responsabile l'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.

⁴Fino alla fine del mese di compimento dei 20 anni, i lavoratori sono assicurati unicamente contro i rischi d'invalidità e decesso.

⁵L'assicurazione all'Istituto di previdenza è mantenuta anche se il salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione prescritto dall'art. 5 del presente Regolamento.¹⁰

^{5bis}Prima dell'età minima di pensionamento, all'assicurato attivo pienamente abile al lavoro che ne facesse esplicita richiesta scritta, viene concessa la possibilità di rinunciare all'assicurazione quando il suo salario diminuisce al di sotto del limite minimo di affiliazione in modo duraturo. In questi casi sono applicabili gli articoli 47 e 48 del presente Regolamento.¹¹

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Art. 7a¹² Continuazione dell'assicurazione

¹L'assicurato che ha compiuto 58 anni e che mantiene l'affiliazione all'AVS, può fare richiesta di continuare l'assicurazione se lo scioglimento del rapporto di lavoro avviene da parte del datore di lavoro.¹³

²L'assicurato deve fare richiesta tramite il relativo formulario entro 3 mesi dallo scioglimento del rapporto di lavoro, comprovando che lo stesso è stato sciolto dal datore di lavoro.

³L'assicurato ha la facoltà di decidere, al momento della richiesta di continuazione dell'assicurazione, se vuole mantenere l'assicurazione integrale oppure unicamente l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se inizialmente opta per l'assicurazione integrale, l'assicurato ha la possibilità di passare in seguito alla sola assicurazione rischio invalidità e decesso. Invece, una volta optato per la sola assicurazione rischio invalidità e decesso, non è più possibile passare all'assicurazione integrale. Se l'assicurato che gode delle garanzie secondo l'art. 24 Lipct vuole continuare l'assicurazione, è obbligato a optare per il versamento dei contributi per l'assicurazione integrale. In caso contrario, le garanzie secondo l'art. 24 Lipct decadono.¹⁴

⁴Il mantenimento dell'assicurazione si basa sullo stipendio assicurato valido al momento dello scioglimento del rapporto di lavoro o su di uno stipendio assicurato inferiore, indicato a libera scelta dalla persona assicurata, all'interno di una forchetta tra il 30% ed il 70% dell'ultimo stipendio assicurato. In seguito, lo stipendio assicurato non può più cambiare per tutta la durata dell'assicurazione ai sensi del presente articolo.¹⁵

⁵La prestazione di libero passaggio rimane all'Istituto di previdenza anche se l'assicurato opta per il versamento dei contributi per l'assicurazione rischio invalidità e decesso. Se l'assicurato entra a fare parte di un altro istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio viene versata fino all'importo dovuto per il riscatto massimo delle prestazioni presso il nuovo istituto di previdenza. In questo caso, lo stipendio assicurato viene ridotto in proporzione al capitale da trasferire e tutte le prestazioni assicurate sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria.

⁶L'assicurato è debitore sia dei contributi a carico dell'assicurato che quelli a carico del datore di lavoro secondo l'art. 53 cpv. 2 per l'assicurazione integrale rispettivamente secondo l'art. 53 cpv. 4 per l'assicurazione rischio invalidità e decesso.¹⁶

⁷L'assicurazione termina se l'assicurato:

- a) dà disdetta per iscritto con un preavviso di almeno 30 giorni per la fine del mese. Fa stato la data di ricezione della disdetta;
- b) è in ritardo con il pagamento dei contributi. L'assicurato è in ritardo se i contributi fatturati non sono saldati entro il termine di 40 giorni dopo l'emissione della fattura;
- c) raggiunge l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni;
- d) ha diritto ad una pensione d'invalidità da parte dell'Istituto di previdenza. In caso di invalidità parziale, l'assicurazione termina per la parte d'invalidità e le prestazioni sono ridotte in analogia ad un caso di prelievo anticipato per il finanziamento dell'abitazione primaria;
- e) decede prima di raggiungere l'età ordinaria di pensionamento;
- f) entra a fare parte di un nuovo istituto di previdenza a favore del quale l'Istituto di previdenza versa più dei 2/3 della sua prestazione di libero passaggio;
- g) cessa di essere affiliato all'AVS.¹⁷

⁸Gli assicurati che continuano l'assicurazione sono equiparati al collettivo del datore di lavoro al quale appartenevano prima della continuazione dell'assicurazione. Rimangono di conseguenza persone legate al datore di lavoro in caso di liquidazione parziale.

⁹In deroga all'art. 21 cpv. 1 e 1bis e sotto riserva delle prestazioni previdenziali da liquidare in forma di capitale secondo il presente Regolamento, se la continuazione dell'assicurazione è durata più di due anni, le prestazioni assicurate sono versate sotto forma di rendita; un'eventuale richiesta di versamento in capitale ricevuta è nulla.

¹⁰In caso di pensionamento per vecchiaia secondo l'art. 29 cpv. 2 e in deroga agli artt. 56 e 57 del presente Regolamento, il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è interamente a carico dell'assicurato, il quale può rinunciarvi.¹⁸

Art. 8¹⁹ Congedo

¹In caso di congedo senza stipendio della durata superiore a un mese, l'assicurato può decidere alternativamente di:

- mantenere l'assicurazione rischio invalidità e decesso, versando il relativo premio pari al 2.2% dell'ultimo stipendio assicurato prima dell'inizio del congedo. In caso di congedo parziale, il premio è calcolato proporzionalmente al rapporto tra grado d'occupazione durante il congedo e grado d'occupazione prima del congedo; oppure
- sospendere l'assicurazione; durante il congedo l'aver di vecchiaia rimane presso l'IPCT e matura interessi. La sospensione è obbligatoria nel caso in cui la persona interessata venisse assicurata presso un altro istituto di previdenza in ragione di una diversa attività lucrativa svolta nel periodo del congedo, per un grado d'occupazione corrispondente almeno al 50% di quello posto in congedo.

Il mantenimento dell'assicurazione completa è obbligatorio per congedi della durata di un mese o più brevi.

^{1bis}La decisione di sospensione ai sensi del cpv. 1 va presa dall'assicurato entro un mese dalla comunicazione, da parte dell'istituto o del datore di lavoro, relativa a questo diritto, ed è definitiva per tutta la durata del periodo di congedo. L'assenza di comunicazioni entro i termini stabiliti vale come decisione di mantenere l'assicurazione.

^{1ter}In caso di mancato pagamento del premio entro i termini stabiliti dall'IPCT, lo stesso viene incassato tramite trattenuta salariale o compensato ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 LPP per l'intero periodo di congedo.

²Al rientro dal congedo l'assicurato può colmare la lacuna assicurativa mediante il versamento di una somma di riscatto calcolata nei limiti dell'art. 12 del presente Regolamento.

³In caso di evento assicurativo durante il congedo, all'assicurato che ha mantenuto l'assicurazione rischio invalidità e decesso, e che ha pagato il relativo premio nei termini stabiliti, sono garantite le prestazioni stabilite in base al Regolamento in vigore al momento dell'evento.

⁴In caso di evento assicurativo durante il congedo con sospensione dell'assicurazione, l'assicurato non ha diritto ad alcuna prestazione assicurativa, salvo il versamento della prestazione d'uscita calcolata il giorno dell'evento. Le disposizioni relative ai beneficiari ai sensi degli articoli 44a e 44b sono applicabili. Le prestazioni sono comunque interamente dovute in caso di evento entro il termine fissato dall'art. 7 cpv. 3 del presente Regolamento, calcolato a partire dal giorno della sospensione.

Art. 9 Attività presso più datori di lavoro

¹In caso di attività presso più datori di lavoro, l'Istituto di previdenza assicura la copertura previdenziale limitatamente all'attività presso lo Stato o presso l'Ente affiliato, ritenuto che i requisiti posti dall'art. 5 del presente Regolamento siano dati.

²Può essere concesso l'esonero dal pagamento dei contributi per l'attività presso lo Stato o l'Ente affiliato a condizione che l'assicurato sia affiliato anche per questa attività presso un altro Istituto di previdenza.

Art. 10²⁰ Riammissione e continuità temporale

¹Chi cessa per qualsiasi motivo di essere assicurato all'Istituto di previdenza, e più tardi vi rientra senza continuità temporale, è considerato come nuovo assicurato ai sensi dell'art. 2.

²Vi è continuità temporale nell'assicurazione unicamente se il giorno d'inizio di un nuovo rapporto d'impiego presso un datore di lavoro affiliato all'IPCT è al più tardi il giorno lavorativo immediatamente successivo alla fine dell'assicurazione ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 del presente Regolamento in relazione ad un precedente rapporto d'impiego.

³La sospensione dell'assicurazione durante un congedo ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento non interrompe la continuità temporale.

⁴In caso di uscita senza continuità temporale, decade anche la validità di ogni precedente notifica di:

- convivenza ai sensi dell'art. 38b;
- determinazione individuale dei beneficiari del capitale in caso di decesso ai sensi dell'art. 44b;
- scelta di un piano di previdenza diverso dal piano STANDARD ai sensi dell'art. 4.

Nel caso di una successiva riammissione, l'assicurato che desiderasse ripristinare le scelte precedenti dovrà procedere a delle nuove notifiche.

Capitolo secondo

Definizioni

Art. 11 Stipendio assicurato

¹Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento, uguale ai 7/8 della rendita individuale massima AVS. In caso di attività a tempo parziale la quota di coordinamento è ridotta in misura proporzionale.

²Per stipendio annuale si intende:

- a) lo stipendio base secondo la classificazione della funzione;
- b) eventuali indennità di rincaro;
- c) eventuali aumenti di stipendio previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (Lstip);
- d) eventuali supplementi di stipendio a carattere permanente previsti dalla Lstip.

Negli altri casi per determinare i supplementi valgono per analogia gli stessi criteri.

^{2bis}Ogni singolo datore di lavoro ha la possibilità di non prendere in considerazione, ai fini dell'assicurazione, le variazioni di stipendio che si verificano durante l'anno inferiori al 5% rispetto allo stipendio annunciato ad inizio anno. L'eventuale applicazione di questa disposizione deve valere per tutti gli assicurati attivi presso uno stesso datore di lavoro.²¹

^{2ter}Non rientrano nello stipendio annuo determinante le quote di salario di carattere chiaramente occasionale, quali possono essere le indennità d'anzianità, i bonus, le gratifiche, le partecipazioni agli utili, le indennità per lavoro straordinario o a turni, i servizi di picchetto e altre componenti analoghe.²²

^{2quater}Lo stipendio annuo determinante per le persone assicurate con retribuzione oraria corrisponde al salario soggetto ai contributi AVS dell'anno precedente (rapportato ad un anno intero d'occupazione), tenendo inoltre in considerazione le variazioni già concordate per il nuovo anno al momento della notifica dello stipendio all'Istituto. In alternativa, il datore di lavoro ha il diritto di richiedere un conguaglio a posteriori basato sullo stipendio realmente conseguito per tutti i propri assicurati.²³

³Lo stipendio minimo assicurato è pari ad 1/8 della rendita massima annuale dell'AVS.

⁴Lo stipendio massimo assicurato è stabilito in base all'art. 10 cpv. 3 Lipct.²⁴

⁵Lo stipendio assicurato e la quota di coordinamento non sono ridotti in caso di malattia o infortunio.

⁶Se un salariato è occupato per un periodo inferiore a un anno, è considerato stipendio assicurato quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione.

7...²⁵

Art. 12 Riscatto

¹L'assicurato può migliorare le sue prestazioni nei limiti previsti dagli art. 79b e 79c LPP e dagli art. 60a, 60b, 60c e 60d dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP2).²⁶

^{1bis}Le garanzie secondo l'art. 24 cpv. 3 Lipct possono essere migliorate esclusivamente se l'importo versato è dovuto ad un rimborso di un prelievo effettuato per l'abitazione primaria, ad una quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato o al recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata.²⁷

^{1ter}Il riscatto non è ammesso se quest'ultimo proviene da un versamento volontario dell'assicurato:

- in caso di congedo non pagato, per la parte di stipendio assicurato in congedo non pagato;
- in caso di mantenimento dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento versando i contributi rischio invalidità e decesso.²⁸

²Il calcolo della somma di riscatto massima avviene sulla base delle tabelle di cui all'allegato no. 1. Il pagamento della somma di riscatto da parte dell'assicurato avviene mediante versamento unico.²⁹

³La somma di riscatto può essere:

- la prestazione di libero passaggio trasferita da un altro Fondo di previdenza;
- la partecipazione pattuita fra l'assicurato ed il datore di lavoro;³⁰
- la quota parte della prestazione di libero passaggio o della rendita trasferita dall'ex coniuge o dall'ex partner registrato (art. 22 e 22c LFLP);³¹
- l'importo versato interamente dall'assicurato, compresi il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) ed il recupero delle prestazioni versate in caso di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata (art. 22d cpv. 1 LFLP);³²
- un importo proveniente dalla previdenza professionale vincolata ai sensi dell'OPP3.

^{3bis}Il rimborso dei prelievi effettuati per l'abitazione primaria (art. 30d LPP) è autorizzato fino al momento del pensionamento per vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o, in ogni caso, al più tardi fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.³³

⁴La somma di riscatto massimo è stabilita sulla base dell'allegato no. 1, ritenuto che la data di computo sul conto individuale dell'assicurato corrisponde alla data di accredito a favore dell'Istituto di previdenza.³⁴

^{4bis}Se l'assicurato percepisce o ha già percepito prestazioni di vecchiaia da un istituto di previdenza, queste vengono prese in considerazione per determinare la somma di riscatto massima.³⁵

⁵In deroga al cpv. 4 la somma di riscatto può superare il massimo consentito stabilito secondo l'allegato no. 1, in caso di trasferimento della prestazione di libero passaggio da altre Istituzioni di previdenza, di trasferimento di una quota di libero passaggio o di una quota di rendita nell'ambito della procedura di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata e in caso di rimborso di un prelievo effettuato nell'ambito della procedura relativa all'accesso alla proprietà.³⁶

⁶Il pensionato per invalidità che per divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata subisce una riduzione delle prestazioni non ha la possibilità di riscatto secondo l'art. 22d cpv. 2 LFLP.³⁷

Art. 13 Età determinante

L'età determinante per stabilire gli accrediti di vecchiaia risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

Art. 14 Accrediti di vecchiaia

¹Gli accrediti di vecchiaia corrispondono alle seguenti aliquote e sono computati all'avere di vecchiaia degli assicurati, per i quali vengono prelevati i contributi ordinari di cui all'art. 53 cpv. 2 del presente Regolamento³⁸:

Fasce d'età	Accrediti di vecchiaia in % stipendio assicurato		
	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
20 – 34 anni	16%	14%	18%
35 – 44 anni	19%	17%	21%
45 – 54 anni	22%	20%	24%
55 – 65 anni	25%	23%	27%

²Quando un assicurato prosegue l'attività lucrativa dopo i 65 anni, senza interruzioni, presso un datore di lavoro affiliato all'IPCT, e decide, con l'accordo del datore di lavoro, di proseguire il pagamento dei contributi, si applica la percentuale prevista per la fascia d'età dai 55 anni.³⁹

Art. 15 Avere di vecchiaia

¹L'avere di vecchiaia si compone:

- della prestazione di libero passaggio acquisita al 31 dicembre 2012;
- degli accrediti di vecchiaia previsti dall'art. 14 del presente Regolamento;
- di eventuali apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- dell'interesse pari almeno al minimo LPP, calcolato sull'avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente, riservato l'art. 62 cpv. 1 del presente Regolamento.

²I prelievi e i rimborsi eseguiti per l'accesso alla proprietà, i versamenti e i riscatti eseguiti nell'ambito della procedura di divorzio, sono presi in considerazione per stabilire l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento.

³Il Consiglio di amministrazione, riservata la lettera d) del cpv. 1, stabilisce entro il 31 gennaio di ogni anno il tasso d'interesse riconosciuto sull'avere di vecchiaia a contare dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 16⁴⁰ Tassi di conversione

¹Per le persone attive assicurate all'IPCT entro il 31.12.2023, e che lo rimangono senza interruzione fino al momento del pensionamento, i tassi di conversione sono stabiliti in funzione dell'età e dell'anno di pensionamento in base alla seguente tabella⁴¹:

Età di pensionamento esatta	Anno del pensionamento							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.49%	4.41%
59	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.61%	4.53%
60	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.73%	4.65%
61	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.85%	4.77%
62	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	4.97%	4.89%
63	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.09%	5.01%
64	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.21%	5.13%
65	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.57%	5.45%	5.33%	5.25%
66	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.75%	5.63%	5.51%	5.43%
67	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.93%	5.81%	5.69%	5.61%
68	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.11%	5.99%	5.87%	5.79%
69	6.77%	6.65%	6.53%	6.41%	6.29%	6.17%	6.05%	5.97%
70	6.95%	6.83%	6.71%	6.59%	6.47%	6.35%	6.23%	6.15%

^{1bis}L'età di pensionamento effettiva viene calcolata all'anno e al mese esatti. Non si tiene conto del tempo dal giorno di nascita al primo giorno del mese seguente. I valori intermedi sono calcolati secondo interpolazione lineare.

^{1ter}Per le persone attive che entrano a far parte della cerchia degli assicurati presso l'IPCT a partire dal 01.01.2024, o vi rientrano senza continuità temporale ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, viene sempre applicato il tasso di conversione seguente⁴²:

Età	Tasso di conversione
58	4.41%
59	4.53%
60	4.65%
61	4.77%
62	4.89%
63	5.01%
64	5.13%
65	5.25%
66	5.43%
67	5.61%
68	5.79%
69	5.97%
70	6.15%

2...

³Il Consiglio di amministrazione, sentito il perito dell'Istituto di previdenza, adegua i tassi di conversione.

TITOLO III

Prestazioni dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

Art. 17 Prestazioni assicurate

Le prestazioni dell'Istituto di previdenza sono:

- a) la pensione di vecchiaia;
- b) ...⁴³;
- c) la pensione di invalidità;
- d) la pensione ai superstiti;
- e) il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- f) la prestazione di libero passaggio;
- g) l'adeguamento delle pensioni al rincaro nei limiti del finanziamento previsto dall'art. 12 della Lipct;
- h) la costituzione in pegno del diritto alle prestazioni e il versamento anticipato della prestazione di libero passaggio conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni;
- i) i conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio o scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;⁴⁴
- j) il capitale di decesso.

Art. 18 Decorrenza delle pensioni

1...⁴⁵

²La pensione di vecchiaia ed i relativi supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto d'impiego, o dalla riduzione del salario in caso di pensionamento parziale. Per i docenti il pensionamento coincide con la fine dell'anno scolastico al 31 agosto.⁴⁶

³La pensione ai superstiti in caso di decesso di un assicurato attivo decorre dal giorno successivo al decesso dell'assicurato, ma, al più presto, dal giorno seguente la fine del diritto allo stipendio pieno.⁴⁷

^{3bis}La pensione ai superstiti in caso di decesso di un pensionato decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del pensionato.⁴⁸

⁴Il diritto alla pensione si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso del beneficiario.

Art. 19 Decorrenza della pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI) riservato il cpv. 2.

²Il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell'Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno.

³In caso di sospensione dello stipendio per decorrenza del periodo massimo di assenza per malattia o infortunio professionale e non professionale, il versamento della pensione d'invalidità decorre dal giorno successivo alla data di sospensione dello stipendio, ma al più presto dall'inizio del diritto alla rendita AI.

⁴L'Istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all'esaurimento del diritto allo stipendio al 100% o all'indennità giornaliera per malattia o infortunio.

⁵In caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull'assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza è differito sino all'esaurimento del versamento dello stipendio al 100%.

⁶Se, nel momento in cui è sorto il diritto alle prestazioni, l'assicurato non era affiliato all'Istituto di previdenza tenuto a versargliele, l'ultimo Istituto di previdenza al quale era affiliato da ultimo è tenuto ad anticipargliele. Se è stabilito quale sia l'Istituto di previdenza tenuto a versare le prestazioni, l'Istituto di previdenza tenuto ad anticiparle può esercitare il regresso su di esso.

Art. 20⁴⁹ Pagamento della pensione

¹Tutte le prestazioni ricorrenti dell'Istituto di previdenza sono di regola versate mensilmente.

²L'Istituto di previdenza versa anticipatamente un dodicesimo della pensione annua di diritto entro il quinto giorno di ogni mese su un unico conto corrente postale o bancario.

³Sulle prestazioni dell'Istituto di previdenza possono essere praticate le trattenute derivanti da contributi arretrati o da pensioni versate in eccedenza.

⁴Le pensioni mensili sono arrotondate nel modo seguente: per importi uguali o superiori ai 50 centesimi, al franco superiore; per quelli inferiori ai 50 centesimi al franco inferiore.

Art. 21⁵⁰ Liquidazione in capitale

¹Il beneficiario di una pensione calcolata secondo l'art. 30 del presente Regolamento può chiedere che una parte o l'intero avere di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 gli sia versato in forma di liquidazione in capitale.

Rimangono riservate le disposizioni:

- dell'art. 7a cpv. 9 del presente Regolamento;
- dell'art. 33 cpv. 4bis del presente Regolamento;
- dell'art. 24 cpv. 7 della Lipct.

Inoltre, ai sensi dell'art. 79b della LPP, se negli ultimi tre anni prima del pensionamento sono state versate somme di riscatto, le prestazioni risultanti non possono essere ritirate sotto forma di capitale.

In caso di liquidazione parziale in forma di capitale, la pensione di vecchiaia e le prestazioni da essa dipendenti vengono calcolate sulla base dell'aver di vecchiaia ridotto rimanente.⁵¹

^{1bis}In caso di liquidazione in capitale totale, pure il supplemento sostitutivo AVS viene capitalizzato, inclusa la parte a carico del datore di lavoro, secondo gli stessi fattori attuariali e le stesse disposizioni previste dall'art. 59 del presente Regolamento. Lo stesso principio vale in presenza di un pensionamento parziale, se viene richiesta la liquidazione in forma di capitale dell'intera parte corrispondente.

^{1ter}Non è ammessa la liquidazione parziale in capitale di quella parte di avere di vecchiaia necessaria per finanziare il supplemento sostitutivo AVS intero ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento, o che è necessaria a mantenere l'importo della pensione rimanente al di sopra dei valori minimi ai sensi del cpv. 2 del presente articolo.⁵²

^{1quater}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale a favore di assicurati per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'Al.⁵³

^{1quinquies}La domanda di liquidazione in capitale deve essere inoltrata con un preavviso di almeno tre mesi sulla data del pensionamento. L'Istituto di previdenza si riserva di evadere positivamente anche le richieste tardive rispetto al termine indicato, ma precedenti l'elaborazione della prima pensione, riscuotendo in questo caso una partecipazione alle spese amministrative di CHF 200.-. Se il beneficiario è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.

²L'Istituto di previdenza assegna una liquidazione in capitale in luogo della pensione se quest'ultima risulta inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia dell'AVS, nel caso di una pensione di vecchiaia, al 6% nel caso di una pensione vedovile e al 2% nel caso di una pensione per orfani. Questa disposizione è applicabile anche in caso di pensionamento parziale, se l'ammontare teorico della nuova rendita parziale di pensione dovesse risultare inferiore ai limiti menzionati.

³La liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento dell'intero ammontare dell'aver di vecchiaia calcolato secondo l'art. 15 del presente Regolamento. L'eventuale supplemento sostitutivo AVS viene calcolato come indicato al cpv. 1bis.

^{3bis}In caso di pensionamento parziale, sono ammesse al massimo tre riscossioni in forma di capitale. I casi di capitalizzazione obbligatoria imposti dall'Istituto ai sensi del cpv. 2 del presente articolo non vengono computati.⁵⁴

⁴La liquidazione in capitale di una pensione vedovile o per orfani di cui al cpv. 2 avviene mediante il versamento del capitale di previdenza calcolato alla data dell'evento sulla base delle modalità e delle basi attuariali applicabili a quel momento.

⁵Per la parte liquidata in capitale si estinguono tutti i diritti dell'assicurato e dei suoi superstiti nei confronti dell'IPCT.

Art. 22 Salvaguardia delle prestazioni

¹Se l'avente diritto è sottoposto a tutela, le prestazioni sono versate al tutore o a persone da esso designate.

²Le prestazioni pagate a una terza persona o a un'Autorità non possono essere compensate con crediti verso l'avente diritto. Esse devono servire esclusivamente al sostentamento dell'avente diritto o delle persone a suo carico.

³A richiesta la terza persona o l'Autorità che ricevono le prestazioni devono allestire un rapporto all'Istituto di previdenza sull'impiego delle rendite.

Art. 23 Compensazione

¹Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È riservato l'art. 50 del presente Regolamento.

²Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all'Istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.

³I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.

Art. 24 Restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente

¹Se la prestazione dell'Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l'art. 35a LPP.

²Chi intenzionalmente induce l'Istituto di previdenza a pagare prestazioni cui non ha diritto oppure incassa siffatte prestazioni in mala fede, deve rimborsare le somme indebitamente riscosse con un interesse composto del 5%. Rimane riservata l'azione penale.

Art. 25 Sovrassicurazione e coordinamento con altre assicurazioni sociali

¹L'Istituto di previdenza riduce o sopprime, in modo durevole o temporaneo, le prestazioni all'assicurato o ai suoi superstiti se esse, cumulate con quelle dell'AVS/AI, con eventuali versamenti sostitutivi della rendita AVS, con rendite versate dalla LAINF o dalla LAM, con le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, o con il reddito lucrativo conseguito dai beneficiari di prestazioni d'invalidità, superano il 90% del salario lordo perso.

²La rendita AVS/AI individuale o eventuali versamenti sostitutivi di quest'ultima, sono conteggiati integralmente; gli assegni per grandi invalidi e le indennità di menomazione dell'integrità e le prestazioni analoghe non sono considerate. Le pensioni dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

³Se l'assicurazione federale per l'invalidità, l'assicurazione contro gli infortuni o quella militare rifiutano o riducono le proprie prestazioni per colpa grave dell'avente diritto, per la determinazione del cumulo delle prestazioni sono prese in considerazione le prestazioni intere.

⁴Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

⁵Se una pensione è divisa in seguito a divorzio o per scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, la parte assegnata all'ex coniuge o all'ex partner registrato creditore continua ad essere conteggiata per il calcolo di un'eventuale riduzione della pensione del beneficiario di prestazione.⁵⁵

Art. 26 Determinazione della sovrassicurazione

¹Di regola le prestazioni secondo le Leggi federali sull'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, sull'assicurazione contro gli infortuni o sull'assicurazione militare sono preminenti.

²L'Istituto di previdenza può riesaminare in ogni momento le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante (situazione familiare, nascita, modifica o soppressione del diritto). L'avente diritto deve fornire all'Istituto di previdenza le informazioni su tutti i redditi conteggiabili.

³L'Istituto di previdenza, qualora anticipi integralmente le prestazioni statutarie, subentra nelle prestazioni garantite dall'assicurazione contro gli infortuni o dall'assicurazione militare.

⁴Le disposizioni particolari previste dall'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) sono applicabili per analogia.

⁵Lo stipendio lordo perso corrisponde all'ipotetico salario lordo al 100% che l'assicurato percepirebbe alla data dell'inizio del versamento delle prestazioni dell'Istituto di previdenza o della loro ricalcolazione, in caso di cambiamento della situazione iniziale.

⁶La riduzione delle prestazioni dovuta alla sovrassicurazione è applicata anche dopo il compimento dei 65 anni di età. In particolare, l'IPCT non compensa la riduzione delle prestazioni secondo l'art. 20 cpv. 2ter e 2quater LAINF e l'art. 47 cpv. 1 LAM.⁵⁶

⁷Se l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni o l'assicurazione militare riducono, revocano o rifiutano una prestazione, perché l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità per colpa grave oppure si oppone a un provvedimento di reintegrazione dell'AI, l'Istituto di previdenza riduce le sue prestazioni in misura corrispondente. Se, per un caso specifico, l'AVS/AI, l'assicurazione infortuni ai sensi LAINF o l'assicurazione militare non devono prendere una decisione di riduzione o rifiuto e l'avente diritto ha cagionato la morte o l'invalidità volontariamente, l'Istituto di previdenza riduce le prestazioni a quelle previste secondo l'assicurazione minima LPP.⁵⁷

Art. 27 Surrogazione

L'Istituto di previdenza subentra all'insorgere dell'evento e fino a concorrenza delle sue prestazioni, nei diritti dell'assicurato o dei suoi superstiti contro il terzo civilmente responsabile.

Art. 28 Adeguamento delle pensioni al rincaro

¹Le pensioni sono adeguate all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice effettivo del mese di novembre, nei limiti consentiti dall'art. 55 del presente Regolamento.

²L'adeguamento delle pensioni al rincaro è sospeso fino al momento in cui l'indice nazionale dei prezzi al consumo avrà raggiunto un aumento cumulato del 15%. Raggiunto l'aumento cumulato del 15% a partire dal valore dell'indice di novembre 2012 il Consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di adeguamento delle pensioni a partire dal 1° gennaio di ogni anno.

³Le rendite secondo l'art. 50c cpv. 1 non vengono adeguate al rincaro.⁵⁸

Capitolo secondo

Prestazioni

Sezione I

Pensione di vecchiaia

Art. 29⁵⁹ Procedure di pensionamento per vecchiaia

¹Il pensionamento ordinario avviene all'età di 65 anni sulla scorta della risoluzione governativa o comunicazione del datore di lavoro esterno relativa all'esonero dal servizio.

²Il dipendente che intende usufruire di un pensionamento parziale o totale a partire da 58 anni, è tenuto ad inoltrare richiesta all'Autorità di nomina, con copia all'Istituto di previdenza. Il pensionamento totale decorre dal primo giorno del mese successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, il pensionamento parziale decorre dal primo giorno del mese successivo alla riduzione del salario.

³ ...⁶⁰

⁴L'assicurato che riduce il grado d'occupazione dopo i 58 anni può fare richiesta di pensionamento parziale nella stessa proporzione della riduzione del salario. In assenza di comunicazioni esplicite in tal senso, nessun pensionamento parziale viene attuato e le prestazioni vengono differite fino ai 65 anni, o al più presto fino al momento di una successiva richiesta esplicita che non ha mai un effetto retroattivo.

⁵In caso di pensionamento parziale, la prima riscossione parziale, in forma di pensione di vecchiaia o di capitale, deve ammontare almeno al 20% della prestazione di vecchiaia.⁶¹

Art. 30 Pensione di vecchiaia

¹La pensione di vecchiaia è calcolata sull'aver di vecchiaia acquisito al pensionamento, moltiplicato per il tasso di conversione valido a quel momento.

^{1bis}L'assicurato può riscuotere la pensione di vecchiaia in modo scaglionato fino ad un massimo di tre riscossioni parziali.⁶²

²Gli assicurati che, in virtù di particolari disposizioni, proseguono senza interruzioni l'attività lucrativa dopo i 65 anni presso il precedente datore di lavoro affiliato all'IPCT, possono differire l'inizio della pensione fino alla fine di tale attività, al massimo fino a 70 anni. Sull'aver di vecchiaia decorrono gli interessi sino alla data del pensionamento effettivo. Rimane riservato l'art. 14 cpv. 2.⁶³

³Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.⁶⁴

⁴L'art. 42 cpv. 4, 4bis, 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.⁶⁵

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 3 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata

non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a del Codice civile svizzero (CC).⁶⁶

Art. 31⁶⁷ Collocamento a riposo anticipato

...

Sezione II

Pensione d'invalidità

Art. 32 Nozione d'invalidità

¹È considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

²Per valutare il grado d'invalidità, il reddito che l'assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente esigibile dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.

³La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono determinanti.

Art. 33 Base di calcolo e diritto alla pensione d'invalidità

¹La pensione d'invalidità intera corrisponde all'importo più elevato tra:

- a) l'avere di vecchiaia moltiplicato per il tasso di conversione del 5.25%. L'avere di vecchiaia si compone:
 - dell'avere di vecchiaia acquisito al verificarsi dell'evento, calcolato secondo l'art. 15;
 - degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino all'età di 65 anni calcolati secondo l'art. 14 del presente Regolamento; vengono considerati gli accrediti di vecchiaia del piano assicurativo denominato STANDARD;
 - di un interesse del 2% calcolato dal verificarsi dell'evento sino all'età di 65 anni.
- b) il 50% del salario assicurato al momento dell'evento. Il presente punto b) non trova applicazione qualora una richiesta di prelievo nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione venisse formulata mentre è in corso un'incapacità lavorativa la cui causa porta in seguito a determinare una pensione d'invalidità, e neppure qualora esistessero delle prestazioni di libero passaggio superiori a CHF 10'000.- depositate su conti o polizze di libero passaggio non trasferite all'IPCT prima della determinazione della pensione d'invalidità.⁶⁸

²Per ogni figlio minorenni è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione d'invalidità. Se il figlio è in formazione o invalido ai sensi dell'AI, il supplemento è versato al massimo fino a 25 anni. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, il figlio consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.⁶⁹

³L'art. 42 cpv. 4, 4bis, 5 del presente Regolamento è applicabile per analogia.⁷⁰

⁴La pensione d'invalidità è versata sino alla fine del mese in cui l'avente diritto compie i 65 anni. A partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento dei 65 anni viene versata la pensione di vecchiaia calcolata secondo l'art. 30 cpv. 1 del presente Regolamento.

^{4bis}Non è ammessa alcuna liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia nel caso di assicurati che, prima dei 65 anni, erano al beneficio di una rendita intera d'invalidità. Per gli assicurati parzialmente invalidi, è ammessa la liquidazione in capitale della parte attiva.⁷¹

⁵Il diritto al supplemento secondo il cpv. 2 che sussiste già al momento del promovimento di una procedura di divorzio o di una procedura di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata non viene modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo gli artt. 124 e 124a CC.⁷²

Art. 34⁷³ Grado d'invalidità e ammontare della pensione d'invalidità

¹L'IPCT basa la sua determinazione del grado d'invalidità sulla decisione dell'Al. Per i gradi d'invalidità così determinati, vi è diritto ad una pensione d'invalidità come segue:

Grado di invalidità	Pensione d'invalidità in % di una pensione intera
Inferiore al 40%	0%
Dal 40% al 69%	corrisponde al grado di invalidità
70% o più	100%

^{1bis}L'IPCT può riesaminare in qualsiasi momento il diritto ad una pensione d'invalidità. Una volta stabilita, la pensione d'invalidità è aumentata, ridotta o soppressa se il grado d'invalidità subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali.

²...

³...

Art. 35 Soppressione della pensione d'invalidità

¹Il pensionato per invalidità totale o parziale riconosciuto abile al lavoro che si rifiuta di riprendere il servizio, perde il diritto alla pensione a partire dalla data di soppressione della rendita Al parziale o totale.

²I diritti previdenziali dell'assicurato, posto che non abbia raggiunto il limite di pensionamento di 58 anni, sono liquidati con il riconoscimento della prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 47 del presente Regolamento.

Art. 36 Reintegrazione nell'impiego

Il pensionato per invalidità che riprende il servizio in modo permanente o completo è ricollocato nella situazione che aveva nell'Istituto di previdenza al momento del pensionamento. Il diritto alla pensione cessa con la ripresa effettiva del servizio.

Sezione III

Pensione ai superstiti

Art. 37 Pensione ai superstiti

Alla morte dell'assicurato o del pensionato viene assegnata una pensione vedovile, una pensione per persona convivente, una pensione per orfani.⁷⁴

Art. 38⁷⁵ Diritto alla pensione vedovile

¹Il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile se:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio minorenni o in formazione fino a 25 anni; oppure
- b) ha compiuto i 45 anni al momento del decesso e il matrimonio con la persona assicurata deceduta è durato almeno cinque anni; oppure
- c) riscuote una rendita intera dell'Al al momento del decesso della persona assicurata.

Gli anni di convivenza che precedono il matrimonio vengono computati solo se la stessa è stata precedentemente notificata all'IPCT ai sensi dell'art. 38a del presente Regolamento.

²Il coniuge superstite di un assicurato attivo che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto ad una prestazione unica in capitale corrispondente all'ammontare di tre pensioni vedovili annuali.

^{2bis}Il coniuge superstite di un pensionato che non adempie a nessuno dei presupposti di cui al cpv. 1 ha diritto a un'indennità unica equivalente all'ammontare di tre pensioni vedovili annue calcolate ai sensi dell'art. 39 del presente Regolamento.

³Il diritto alla pensione vedovile si estingue alla fine del mese in cui il coniuge superstite passa a nuove nozze o a una nuova unione domestica registrata o muore. Si estingue inoltre al momento in cui dovesse beneficiare di una rendita per conviventi superstiti erogata da un altro istituto di previdenza.

⁴Il partner registrato superstite ha gli stessi diritti del coniuge superstite.

Art. 38a⁷⁶ Diritto alla pensione per persona convivente

¹La persona convivente superstite, di altro o dello stesso sesso, ha diritto a una pensione per convivente, il cui ammontare è uguale a quello della pensione vedovile, se:

- a) deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in comune minorenni o in formazione fino a 25 anni; oppure
- b) deve provvedere al sostentamento di un figlio non in comune minorenni o in formazione fino a 25 anni, e ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte; oppure
- c) ha compiuto 45 anni il giorno del decesso e ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte.

²La persona convivente che ha convissuto ininterrottamente per almeno cinque anni interi nella stessa economia domestica e con domicilio in comune con la persona assicurata fino al giorno della sua morte, ma non ha ancora compiuto 45 anni il giorno del decesso, ha diritto ad una prestazione unica in capitale corrispondente all'ammontare di tre pensioni per persona convivente annue.

³Inoltre vanno soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni imperative:

- a) la convivenza è stata esplicitamente notificata all'Istituto prima del decesso mediante l'apposito formulario di notifica a disposizione degli assicurati; si tratta di un atto unilaterale della persona assicurata che può venire revocato in ogni momento, anche in costanza di convivenza;
- b) i conviventi non sono sposati tra loro o con terze persone al momento del decesso;
- c) tra i conviventi non esiste parentela e affinità in linea discendente;
- d) la persona convivente superstite non percepisce una rendita vedovile o per convivente superstite da un istituto di previdenza professionale;
- e) la persona convivente deve inoltrare una richiesta di prestazioni in forma scritta entro 12 mesi a partire dal giorno del decesso della persona assicurata (fa stato la data del timbro postale).

La convivenza va intesa come una relazione in corso di natura sentimentale, viva ed esclusiva in termini intellettuali, morali, fisici ed economici, analogamente a quanto prevede l'art. 159 del Codice civile per le persone sposate.

⁴In caso di decesso dell'assicurato, l'Istituto si adopera ragionevolmente nel contattare in modo tempestivo la persona convivente, e le richiede i documenti necessari alla verifica del suo diritto ad una prestazione, in assenza dei quali può venire rifiutata.

⁵Il diritto alla pensione per persona convivente si estingue alla fine del mese in cui il convivente superstite si sposa o muore. Si estingue inoltre qualora dovesse passare ad una nuova convivenza con domicilio in comune e dalla durata di almeno 5 anni, secondo la definizione di convivenza prevista dal presente articolo.

Art. 39⁷⁷ Ammontare della pensione vedovile o per persona convivente

¹In caso di decesso di un assicurato attivo, la pensione vedovile o per persona convivente corrisponde al 60% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento.

²In caso di decesso di un pensionato, la pensione vedovile o per persona convivente corrisponde,

- a) se l'assicurato percepiva una pensione di vecchiaia secondo l'art. 30 o una pensione d'invalidità temporanea secondo l'art. 33 del presente Regolamento: al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto;
- b) se l'assicurato percepiva una pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità secondo le disposizioni della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato in vigore prima del 01.01.2013 o una pensione anticipata o di vecchiaia secondo l'art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino (norma transitoria): al 50% della pensione anticipata, di vecchiaia o d'invalidità del defunto.

^{2bis}Nei tre mesi successivi alla morte di un pensionato, il coniuge o il partner registrato superstite, gli orfani o orfani di padre e madre, la persona convivente ai sensi dell'art. 38a, ricevono, invece della loro pensione per superstiti, l'intera pensione che era versata al defunto prima del decesso, escluso il supplemento sostitutivo AVS, se questa è superiore alla loro pensione complessiva. Per stabilire il diritto degli orfani valgono le disposizioni dell'art. 42 del presente Regolamento.

^{2ter}Se il matrimonio è stato celebrato, o la convivenza ha avuto inizio, dopo il raggiungimento dell'età di riferimento AVS da parte dell'assicurato, e se il coniuge o la persona convivente è più giovane di almeno 15 anni e, al momento del decesso dell'assicurato, non deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio minorenni o in formazione fino a 25 anni, la pensione vedovile viene ridotta del 10% del proprio ammontare per ogni anno che supera la differenza di 15 anni. La riduzione massima è del 70%.

Per il calcolo della differenza d'età si considerano unicamente gli anni di nascita.

³ ...

⁴ ...

^{4bis}Le parti di rendita assegnate ad un ex coniuge o ad un ex partner registrato nell'ambito di un conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124a CC non fanno parte della pensione di vecchiaia, invalidità o anticipata ai sensi del cpv. 2.⁷⁸

⁵ ...

Art. 40⁷⁹ Pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

¹Il coniuge divorziato è assimilato al coniuge superstite se il matrimonio è durato almeno dieci anni e se, secondo la sentenza di divorzio, il coniuge defunto era ancora tenuto a versargli una rendita secondo gli artt. 124e cpv. 1 o 126 cpv. 1 CC al momento del decesso.

²La pensione vedovile al coniuge divorziato viene ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM, supera la rendita secondo il cpv. 1 dovuta dal coniuge defunto. A tale riguardo, le prestazioni AVS/AI/LAINF e LAM sono conteggiate soltanto nella misura in cui eccedano un proprio diritto ad una rendita d'invalidità o ad una rendita di vecchiaia di queste stesse assicurazioni.

^{2bis}In ogni caso le prestazioni in favore dell'ex coniuge superstite non possono superare gli importi di cui all'art. 39 cpv. 2 del presente Regolamento. L'art. 39 cpv. 4bis è applicabile per analogia.⁸⁰

³La pensione vedovile al coniuge divorziato si estingue nel momento in cui sarebbe scaduta la rendita secondo il cpv. 1 che era dovuta dal coniuge defunto oppure con il passaggio a nuove nozze, senza indennità.

⁴Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio a condizione che l'unione domestica registrata sia durata almeno dieci anni e al momento dello scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata all'ex partner sia stata assegnata una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o secondo l'art. 34 cpv. 2 e 3 della Legge del 18 giugno 2004 sull'unione domestica registrata.

Art. 41 Requisiti e condizioni per la pensione vedovile al coniuge superstite divorziato e al partner superstite di un'unione domestica registrata sciolta

¹L'ex coniuge superstite e l'ex partner registrato superstite dell'assicurato attivo o pensionato devono comprovare direttamente all'Istituto di previdenza, entro 90 giorni dalla data del decesso dell'assicurato attivo o del pensionato, il diritto alle prestazioni, producendo la seguente documentazione:

- a) l'atto di famiglia o il certificato dell'unione domestica registrata;
- b) la sentenza di divorzio o la sentenza di scioglimento dell'unione domestica registrata;
- c) il documento attestante il versamento della pensione alimentare alla data del decesso dell'ex coniuge o dell'ex partner registrato;
- d) le decisioni inerenti il diritto alla rendita AVS/AI;
- e) eventuale altra documentazione necessaria su richiesta dell'Istituto di previdenza.

²...⁸¹

³...⁸²

Art. 42⁸³ Diritto alla pensione per orfani

¹Il diritto alla pensione per orfani nasce in caso di decesso del padre o della madre.

²La pensione cessa alla fine del mese in cui l'orfano compie il 18.mo anno di età. Inoltre, gli orfani in formazione hanno diritto alla pensione dal primo giorno del mese successivo all'inizio del percorso formativo, dimostrato mediante attestazioni rilasciate dall'ente formativo, e sino alla fine del mese in cui lo terminano o interrompono, ma al massimo sino alla fine del mese in cui compiono il 25.mo anno di età. Il supplemento decade o viene sospeso se, durante la formazione, l'orfano consegue un reddito mensile da attività lucrativa superiore all'importo di una rendita di vecchiaia AVS massima per un periodo di oltre due mesi.

³L'orfano riconosciuto invalido dall'AI riceve la pensione d'orfano fino al compimento del 25.mo anno di età.

⁴Sono considerati orfani ai sensi del presente Regolamento i figli ai sensi del Codice civile svizzero, gli affiliati ai sensi dell'Ordinanza federale sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione, nonché i figli del coniuge o del convivente se la persona assicurata doveva provvedere al loro sostentamento in maniera preponderante.

^{4bis}Non hanno tuttavia diritto alla pensione per orfani i figli del coniuge o del convivente, se essi percepiscono già una rendita per orfani o figli di invalidi dall'AVS/AI, da un istituto di previdenza, da un'assicurazione ai sensi LAINF, o se sono beneficiari di una pensione alimentare secondo una sentenza di divorzio.

⁵Per lo stesso orfano è assegnata una sola pensione così calcolata:

- a) se ambedue i coniugi o ambedue i partner registrati assicurati all'IPCT sono deceduti vale la prestazione più elevata calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 e 2;
- b) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'IPCT è deceduto e l'altro esplica attività lucrativa, vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1;

- c) se uno dei coniugi o uno dei partner registrati assicurati all'IPCT è deceduto e l'altro è al beneficio di una pensione dell'Istituto di previdenza vale la prestazione calcolata secondo l'art. 43 cpv. 1 se superiore a quella dell'art. 30 cpv. 3 o dell'art. 33 cpv. 2 del presente Regolamento.

Art. 43 Ammontare della pensione per orfani

¹Alla morte di un assicurato in attività, ogni orfano riceve una pensione uguale al 20% della pensione d'invalidità calcolata secondo l'art. 33 del presente Regolamento. La pensione per gli orfani dei pensionati è pari al 20% della pensione di vecchiaia, d'invalidità o anticipata percepita dal defunto.

^{1bis}Se al momento del decesso del beneficiario di pensione vi era già il diritto al supplemento per figli che non è stato modificato dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio secondo l'art. 124 o 124a CC, la pensione per orfani è calcolata sulle stesse basi.⁸⁴

²La pensione per orfani è raddoppiata se entrambi i genitori sono defunti, se i genitori sono divorziati e non hanno diritto a prestazioni oppure se la pensione vedovile del genitore superstite viene estinta.

Art. 44⁸⁵ Capitale di decesso

...

Art. 44a⁸⁶ Capitale di decesso in presenza di pensioni per superstiti

¹In caso di decesso di un assicurato attivo con diritto a pensioni per superstiti o indennità uniche di cui agli artt. 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43 del presente Regolamento, è assegnata una prestazione in capitale a favore dei seguenti beneficiari:

- a) il coniuge superstite; in sua mancanza:
- b) la persona convivente superstite ai sensi dell'art. 38a del presente Regolamento; in sua mancanza:
- c) i figli minorenni o in formazione fino a 25 anni; la definizione estesa prevista dall'art. 42 cpv. 4 del presente Regolamento è applicabile per analogia.

²Il capitale di decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 100% dell'avere di vecchiaia della persona assicurata acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso, diminuito del valore attuale delle pensioni cui hanno diritto nel loro insieme i beneficiari menzionati al cpv. 1 e altre prestazioni già percepite. Qualora il valore attuale delle pensioni e le prestazioni già percepite risultassero superiori all'avere di vecchiaia, non risulterebbe alcuna prestazione in capitale. Il valore attuale è calcolato secondo i parametri tecnici validi al momento del decesso e, nel caso delle pensioni per orfani, tenendo conto di un versamento fino a 25 anni e considerandone il valore al momento del decesso.

³In presenza di beneficiari ai sensi del presente articolo, l'art. 44b non trova applicazione.

Art. 44b⁸⁷ Capitale di decesso in assenza di pensioni per superstiti

¹In caso di decesso di un assicurato attivo senza diritto a pensioni per superstiti o ad indennità uniche di cui agli artt. 37, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43 del presente Regolamento, è assegnata una prestazione in capitale a favore dei seguenti beneficiari:

- a) i figli della persona assicurata non aventi diritto alla rendita per orfani; in questo caso la definizione estesa prevista dall'art. 42 cpv. 4 del presente Regolamento non è applicabile; in loro mancanza:

- b) i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
- c) le sorelle e i fratelli della persona assicurata.

²Il capitale di decesso di cui al cpv. 1 corrisponde al 100% dell'aver di vecchiaia acquisito alla fine del mese in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato.

³Salvo notifica esplicita da parte dell'assicurato, in presenza di più beneficiari appartenenti ad una stessa categoria, la ripartizione avviene in parti uguali in base al loro numero.

⁴Mediante notifica scritta formale che rispetti le modalità operative fissate dall'IPCT, la persona assicurata può determinare un diverso ordine tra i beneficiari di cui alle lettere a), b), c) nonché una diversa ripartizione, anche in parti non uguali, del capitale di decesso. L'esclusione di uno o più beneficiari è ammessa; non è invece ammessa l'aggiunta di altri beneficiari non appartenenti alle categorie indicate.

⁵Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso se, al momento dello stesso, l'assicurato aveva diritto ad una pensione d'invalidità ai sensi degli articoli 32 e seguenti del presente Regolamento. Non sussiste alcun diritto ad un capitale di decesso neppure nel caso in cui un assicurato rinunciasses volontariamente a prestazioni all'AI, o annullasse una richiesta in corso, in relazione a un danno alla salute a lui noto che ne causa in seguito il decesso.

⁶Se, al momento del decesso, era in corso una richiesta di prestazioni all'AI, il versamento del capitale di decesso viene sospeso fino alla crescita in giudicato della relativa decisione e successiva determinazione da parte dell'IPCT.

Sezione IV

Supplemento sostitutivo AVS per pensionamento di vecchiaia

Art. 45⁸⁸ Supplemento sostitutivo AVS

¹L'assicurato che passa al beneficio della pensione prima di raggiungere l'età di riferimento AVS ha diritto a un supplemento sostitutivo della rendita AVS fintanto che non raggiunge tale età di riferimento; rimane riservato il caso della liquidazione in capitale ai sensi dell'articolo 21.

^{1bis}In caso di percepimento di prestazioni dell'AI prima dell'età di riferimento AVS, il supplemento sostitutivo AVS viene ridotto dell'ammontare di tali prestazioni con effetto retroattivo al momento dell'inizio della rendita AI.

²Il supplemento sostitutivo dell'AVS completo ammonta all'80% della rendita AVS massima valida al momento del prepensionamento. Eventuali successivi aumenti dell'importo della rendita AVS massima non vengono computati.

³Il supplemento sostitutivo dell'AVS è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 35 anni di servizio, ed è proporzionale al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni di servizio. Se non sono disponibili gli ultimi 10 anni di servizio, si prende in considerazione la media relativa al numero di anni di servizio effettivi. Determinante per il computo degli anni di servizio è la data d'entrata in servizio notificata dal datore di lavoro o, in mancanza di essa, l'ultima data d'entrata in servizio presso il datore di lavoro che attua il pensionamento.

In caso di pensionamento anticipato parziale, si considera, per ogni anno successivo, il grado d'occupazione dell'ultimo anno che ha preceduto il primo pensionamento parziale.⁸⁹

^{3bis}Al solo fine di migliorare l'importo di questa prestazione a favore del dipendente che intende passare al beneficio della pensione, il datore di lavoro, con l'accordo del dipendente, può notificare una data antecedente quella dell'effettiva entrata in servizio.⁹⁰

⁴Per gli assicurati entrati in servizio prima del 1° gennaio 1995, gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 3.5/3.

⁵Le frazioni di anno di servizio pari o superiori a 6 mesi sono computate un anno intero.

⁶...⁹¹

Art. 46⁹² Capitalizzazione delle prestazioni

...

Sezione V

Prestazione di libero passaggio

Art. 47 Diritto alla prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto a una prestazione di libero passaggio, calcolata secondo l'art. 15 del presente Regolamento, se il rapporto d'impiego è sciolto prima del verificarsi di un evento assicurato dall'Istituto di previdenza.

Ne ha diritto anche l'assicurato che lascia l'IPCT a un'età compresa fra l'età minima e l'età ordinaria di pensionamento, previste dal presente Regolamento, con l'intenzione di esercitare un'altra attività lucrativa, o che si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione. Rimane riservata la continuazione dell'assicurazione secondo l'art. 7a del presente Regolamento.⁹³

²La prestazione di libero passaggio di cui al cpv. 1 non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 17 LFLP. Sono inoltre applicabili le disposizioni della Sezione 4 LFLP e le disposizioni LPP.

³La tenuta dei conti individuali di vecchiaia avviene in conformità agli art. 15 e 16 LPP. Sono applicabili inoltre le disposizioni previste dal capitolo 1a Sezione 3 dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2).

⁴Le norme previste dalla Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP) e delle relative ordinanze sono applicabili.

⁵In caso di applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 del presente Regolamento, l'interesse riconosciuto sulla prestazione di libero passaggio calcolata secondo l'art. 17 LFLP è ridotto in misura corrispondente.

⁶Sono riservate le disposizioni dell'art. 26a LPP.

Art. 48 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

¹La prestazione di libero passaggio deve essere trasferita al nuovo istituto di previdenza. Concessa la liquidazione di libero passaggio l'Istituto di previdenza è sciolto da ogni obbligo previdenziale.

²In caso di mancato trasferimento ad una nuova istituzione di previdenza, la prestazione di libero passaggio, compresi gli interessi, viene versata su un conto di libero passaggio risparmio-previdenza secondo pilastro vincolato, su indicazione dell'assicurato. È riservato il pagamento in contanti secondo le condizioni previste dall'art. 49 del presente Regolamento.

³Se l'avente diritto non fornisce istruzioni entro 6 mesi dalla data d'uscita, la prestazione di libero passaggio viene versata all'Istituto collettore (art. 4 LFLP).⁹⁴

Art. 49 Pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio

¹L'assicurato ha diritto al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se egli:

- a) lascia definitivamente la Svizzera; sono riservate le disposizioni degli artt. 25b, 25c, 25d, 25e e 25f LFLP;
- b) comincia un'attività lucrativa indipendente; in questo caso è anche ammesso un versamento parziale;
- c) ha diritto a una prestazione di libero passaggio inferiore all'importo annuo del suo contributo ordinario.⁹⁵

^{1bis}Non è ammesso alcun versamento in contanti a favore di assicurati per i quali è in corso una richiesta di prestazioni dell'AI in attesa di decisione.⁹⁶

²Se l'assicurato è coniugato o vincolato da un'unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. La firma del coniuge o del partner registrato va fatta autenticare da un notaio o dal Comune di domicilio. Eventuali spese sono a carico dell'assicurato. L'Istituto di previdenza si riserva di poter richiedere altri documenti di prova.⁹⁷

Sezione VI

Promozione della proprietà d'abitazioni

Art. 50 Costituzione in pegno e prelievi anticipati per la promozione della proprietà d'abitazioni

¹Il diritto alle prestazioni di previdenza o di libero passaggio può essere costituito in pegno conformemente alle norme della LPP sulla promozione della proprietà d'abitazioni fino al giorno del compimento dei 62 anni.⁹⁸

²Alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla LPP, può essere effettuato il versamento anticipato di un importo pari al massimo alla prestazione di libero passaggio fino al giorno del compimento dei 62 anni.⁹⁹

³L'assicurato può optare alla riduzione delle prestazioni per invalidità/decesso mediante un'assicurazione rischio privata di sua scelta. La Direzione dell'Istituto di previdenza assicura l'informazione.

⁴In caso di limitata disponibilità di liquidità, il Consiglio di amministrazione può conformemente all'art. 30c cpv. 7 LPP, differire il versamento del prelievo al massimo per 6 mesi.

⁵In caso di copertura insufficiente conformemente all'art. 30f cpv. 1 LPP, il Consiglio di amministrazione può limitare nel tempo e nell'importo, finché la copertura è insufficiente, il versamento

del prelievo anticipato o rifiutarlo del tutto. L'Istituto di previdenza informa l'assicurato in merito alla durata e all'entità della misura.

⁶Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il prelievo è ammesso solamente con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o viene negato, l'assicurato può rivolgersi al Giudice.

⁷Per l'esecuzione delle pratiche relative alle procedure di prelievo e costituzione in pegno l'Istituto di previdenza preleva una tassa a parziale copertura delle spese amministrative di CHF 200.00 per ogni singola pratica.

Sezione VII¹⁰⁰

Conguagli della previdenza professionale in caso di divorzio

Art. 50a Diritto applicabile

¹Per il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio sono applicabili le pertinenti disposizioni del CC, del Codice di diritto processuale civile svizzero, della LPP e della LFLP e le loro Ordinanze d'esecuzione.

²Lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata è equiparato al divorzio.

Art. 50b Età di pensionamento regolamentare

Nell'ambito di questa sezione, l'età di pensionamento regolamentare corrisponde all'età disciplinata all'art. 29 cpv. 1 del presente Regolamento.

Art. 50c Trasferimento all'ex coniuge

¹L'IPCT versa all'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge la prestazione d'uscita o la rendita assegnata di cui all'art. 124a cpv. 2 CC e ricalcolata secondo l'art. 19h dell'Ordinanza sul libero passaggio (OLP) che l'assicurato rispettivamente il pensionato per vecchiaia o invalidità è tenuto a trasferire. Se le basi legali sono adempiute, il versamento viene effettuato direttamente all'ex coniuge.

²Se il nome dell'Istituto di previdenza o di libero passaggio dell'ex coniuge non è comunicato all'IPCT, quest'ultimo versa l'importo all'Istituto collettore al più presto sei mesi e al più tardi due anni dopo la scadenza prevista per quel trasferimento.

³La parte LPP degli importi secondo il cpv. 1 è calcolata proporzionalmente al rapporto tra la prestazione LPP e la prestazione regolamentare al momento del promovimento della procedura di divorzio.

Art. 50d Ricalcolo della pensione d'invalidità dopo il conguaglio della previdenza professionale

¹Se nell'ambito del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio viene trasferita una parte dell'avere ipotetico del pensionato per invalidità all'ex coniuge, la pensione d'invalidità viene ridotta.

²La riduzione corrisponde all'importo di cui diminuirebbe la pensione d'invalidità se fosse calcolata deducendo dall'avere di previdenza la parte trasferita della prestazione d'uscita. La riduzione non

può tuttavia superare, in rapporto alla pensione d'invalidità, la parte trasferita della prestazione d'uscita in rapporto alla prestazione d'uscita intera.

³La riduzione è calcolata secondo le disposizioni regolamentari sulle quali si basa il calcolo della pensione d'invalidità.

⁴Il momento determinante per il calcolo della riduzione è quello del promovimento della procedura di divorzio.

**Art. 50e Calcolo della prestazione d'uscita se il caso di previdenza vecchiaia
sopraggiunge durante la procedura di divorzio**

¹Se durante la procedura di divorzio insorge il caso di previdenza vecchiaia e se secondo la sentenza di divorzio l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita da trasferire e la pensione di vecchiaia secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 1 OLP.

²Se durante la procedura di divorzio il pensionato per invalidità raggiunge l'età di pensionamento disciplinata all'art. 50b e se l'IPCT deve versare una parte della prestazione d'uscita ipotetica all'ex coniuge, l'IPCT riduce la parte della prestazione d'uscita e la pensione secondo le disposizioni dell'art. 19g cpv. 2 OLP.

**Art. 50f Capitalizzazione in caso di conguaglio delle pensioni d'invalidità versate
dopo l'età di pensionamento regolamentare o di vecchiaia**

¹In caso di divisione di una rendita secondo l'art. 124a CC, l'IPCT può, come Istituto di previdenza del coniuge debitore, convenire con il coniuge creditore un versamento sotto forma di capitale invece del trasferimento della rendita.

²La capitalizzazione della rendita viene calcolata secondo le basi attuariali dell'IPCT al momento della crescita in giudicato della sentenza di divorzio.

³Il coniuge creditore decide, entro un anno dalla ricezione del calcolo sulla capitalizzazione della rendita dell'IPCT, se vuole optare per la liquidazione in capitale.

**Art. 50g Trattamento di un capitale o di una rendita ricevuti per un beneficiario
di pensione intera o parziale**

¹In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione d'invalidità intera prima dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale passivo dell'assicurato. Al momento del raggiungimento dell'età di pensionamento secondo l'art. 50b, questi importi, inclusi gli interessi, vengono trasformati in una pensione di vecchiaia in analogia all'art. 33 cpv. 4.

²In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione intera d'invalidità dopo l'età di pensionamento secondo l'art. 50b o per un beneficiario di pensione intera di vecchiaia, l'IPCT riversa l'importo in contanti al beneficiario di pensione.

³In caso di trasferimento all'IPCT di un capitale o di una rendita per un beneficiario di pensione parziale, l'IPCT accredita l'importo sul conto individuale attivo dell'assicurato.

TITOLO IV

Proventi dell'Istituto di previdenza

Capitolo primo

Generalità

Art. 51 Proventi

Sono proventi dell'Istituto di previdenza:

- a) i contributi ordinari degli assicurati;
- b) i contributi ordinari e straordinari dei datori di lavoro;
- c) i finanziamenti specifici per il supplemento sostitutivo della rendita AVS;
- d) i contributi di risanamento dei datori di lavoro e degli assicurati;
- e) i contributi dei datori di lavoro e degli assicurati per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro;
- f) le prestazioni di libero passaggio;
- g) i riscatti;
- h) i redditi del patrimonio;
- i) i versamenti di terzi a titolo di donazione o di legati.

Art. 52 Modalità di versamento dei contributi

¹Il Cantone, mediante i servizi centrali trattiene i contributi degli assicurati mensilmente sullo stipendio e li riversa unitamente a quelli a suo carico all'Istituto di previdenza.

²I datori di lavoro e gli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento versano i contributi globali (assicurato e datore di lavoro) entro 30 giorni dalla data di emissione del conteggio dei contributi. In caso di ritardo nei pagamenti l'Istituto di previdenza addebita un interesse annuo del 5%.

³In caso di mancato pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro e degli assicurati esterni individuali di cui all'art. 3 cpv. 1 del presente Regolamento, entro il 31 dicembre dell'anno civile per il quale sono dovuti, il Consiglio di amministrazione può disdire la convenzione per la fine dell'anno successivo.

⁴I contributi del datore di lavoro possono essere corrisposti tramite una riserva di contributi precedentemente costituita dal datore di lavoro. Le modalità di costituzione, un'eventuale remunerazione e l'utilizzo della riserva di contributi del datore di lavoro sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro.¹⁰¹

Capitolo secondo

Proventi

Art. 53¹⁰² Contributi ordinari e straordinari

¹L'IPCT preleva dagli assicurati e dai datori di lavoro i contributi necessari a finanziare le pensioni, le prestazioni ai sensi del presente Regolamento, i contributi al fondo di garanzia LPP e le spese amministrative.

²A dipendenza del piano di previdenza scelto, il contributo ordinario ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 della Lipct espresso in % dello stipendio assicurato per gli assicurati dai 20 anni d'età ammonta a:

	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
Datori di lavoro	11.60%	11.60%	11.60%
Assicurati	10.50%	8.50%	12.50%
Totale	22.10%	20.10%	24.10%

^{2bis}Il contributo supplementare ai sensi dell'art. 11 cpv. 6 della Lipct è destinato all'incremento degli accrediti di vecchiaia e ammonta al 3% dello stipendio assicurato, di cui l'1.2% a carico dei datori di lavoro e l'1.8% a carico degli assicurati.

³Il contributo straordinario ai sensi dell'art. 11 cpv. 4 della Lipct ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.

⁴Ai sensi dell'art. 11 cpv. 3 della Lipct, per gli assicurati con meno di 20 anni, il contributo di rischio è pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui lo 0.9% è a carico degli assicurati e l'1.3% è a carico dei datori di lavoro.

Art. 54¹⁰³ Contributi di risanamento

¹Il contributo di risanamento ai sensi dell'art. 11 cpv. 5 della Lipct ammonta al 3% degli stipendi assicurati ed è a carico dei datori di lavoro. Questo contributo di risanamento viene versato sino al 31 dicembre 2051.

²...

³...

Art. 55 Contributo per il finanziamento dell'adeguamento delle pensioni al rincaro

¹Al raggiungimento dell'aumento cumulato del 15% dell'indice nazionale dei prezzi al consumo calcolato a partire dal novembre 2012, l'Istituto di previdenza preleva un contributo destinato a finanziare il relativo adeguamento delle pensioni.

²Il contributo massimo corrisponde al 1.5% degli stipendi assicurati ed è ripartito nella misura del 60% a carico dei datori di lavoro e del 40% a carico degli assicurati.

³È riservato l'art. 12 cpv. 4 Lipct.

Capitolo terzo

Finanziamento del supplemento sostitutivo della rendita AVS

Art. 56¹⁰⁴ In generale

Il costo del supplemento sostitutivo della rendita AVS cui ha diritto l'assicurato ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento è finanziato dall'assicurato stesso e dal suo datore di lavoro al momento del pensionamento secondo gli articoli seguenti.

Art. 57¹⁰⁵ Ripartizione tra datori di lavoro e assicurati

¹La percentuale a carico del datore di lavoro, ritenuto un massimo del 100%, corrisponde al rapporto tra il 130% della rendita massima AVS annua e lo stipendio assicurato annuo dell'assicurato calcolato su un grado d'occupazione al 100% al momento del pensionamento.

²La percentuale a carico dell'assicurato corrisponde alla differenza tra il 100% e la percentuale a carico del datore di lavoro di cui al cpv. 1.

Art. 58¹⁰⁶ Limite soglia

...

Art. 59¹⁰⁷ Modalità di finanziamento per i datori di lavoro

¹Il finanziamento dei datori di lavoro avviene con un versamento unico all'Istituto di previdenza al verificarsi del pensionamento in base ai seguenti fattori attuariali¹⁰⁸:

Età di pensionamento esatta	Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS				
	Uomini fino a 65 anni	Donne nate nel 1961 fino a 64 anni e 3 mesi	Donne nate nel 1962 fino a 64 anni e 6 mesi	Donne nate nel 1963 fino a 64 anni e 9 mesi	Donne nate dal 1964 fino a 65 anni
58	6.328	5.733	5.940	6.146	6.353
59	5.490	4.874	5.087	5.299	5.511
60	4.634	3.996	4.215	4.433	4.651
61	3.758	3.097	3.321	3.546	3.770
62	2.859	2.173	2.405	2.636	2.867
63	1.936	1.225	1.463	1.702	1.940
64	0.984	0.246	0.493	0.739	0.985
65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

²I fattori sono interpolati linearmente secondo gli anni e i mesi esatti d'età del beneficiario al momento del pensionamento.

³I fattori attuariali sono calcolati sulla base di un tasso tecnico del 2.00% e delle basi tecniche VZ 2020 generazionali riferite all'anno 2025.¹⁰⁹

⁴In caso di riduzione o soppressione del supplemento sostitutivo AVS secondo l'art. 45 cpv. ^{1bis} del presente Regolamento, gli importi necessari al suo finanziamento vengono ricalcolati di conseguenza.

Art. 60¹¹⁰ Modalità di finanziamento per gli assicurati

Il finanziamento degli assicurati avviene tramite riduzione dell'avere di vecchiaia in base ai fattori attuariali e alle relative disposizioni previsti dall'art. 59.

Art. 61¹¹¹ Modalità di finanziamento per gli assicurati secondo l'art. 7a

Gli assicurati all'Istituto di previdenza di cui all'art. 7a lettera d del presente Regolamento comunicano per iscritto, al momento dell'inoltro della domanda di pensionamento, le modalità di finanziamento del supplemento sostitutivo AVS o se intendono rinunciarvi.

Capitolo quarto

Mantenimento dei gradi di copertura iniziali

Art. 62 Misure di risanamento

¹Nel caso in cui i gradi di copertura iniziali di cui all'art. 72a cpv. 1 lett. b) LPP scendessero al di sotto del loro valore iniziale, il Consiglio di amministrazione, sentito il perito in materia di previdenza professionale, prende le misure di risanamento adeguate a riassorbire il disavanzo ai sensi dell'art. 65d LPP. Tali misure devono rispettare il principio di proporzionalità ed il principio di sussidiarietà.

²Quali provvedimenti di risanamento entrano in considerazione, in prima linea, l'applicazione di un tasso di interesse ridotto o nullo sugli averi di vecchiaia ed il riesame del piano assicurativo. Qualora queste misure non permettessero di raggiungere l'obiettivo prefissato, il Consiglio di amministrazione può adottare le seguenti ulteriori misure di risanamento:

- a) la riscossione dallo Stato del Cantone Ticino, dai datori di lavoro affiliati e dagli assicurati attivi dei contributi destinati a sanare la copertura insufficiente: il contributo del datore di lavoro deve essere almeno pari alla somma dei contributi degli assicurati attivi; è riservata l'approvazione del Gran Consiglio;
- b) la riscossione dai beneficiari di rendite di un contributo destinato a sanare la copertura insufficiente; tale contributo è compensato con le rendite correnti e può essere prelevato soltanto sulla parte della rendita corrente che, negli ultimi dieci anni prima dell'introduzione di questa misura, è risultata da aumenti non prescritti da disposizioni legali o regolamentari; il contributo non può essere prelevato sulle prestazioni assicurative della previdenza obbligatoria in caso di vecchiaia, morte e invalidità, mentre può essere prelevato sulle prestazioni assicurative che oltrepassano quelle della previdenza obbligatoria; l'importo delle pensioni nel momento in cui sorge il diritto alla pensione rimane in ogni caso garantito.

³I contributi destinati a riassorbire il disavanzo non vengono considerati nel calcolo della prestazione di libero passaggio secondo l'art. 17 LFLP, né nel calcolo del capitale di decesso di cui all'art. 44 del presente Regolamento.

Art. 63 Informazione concernente il disavanzo

In caso di applicazione delle misure di cui all'art. 62 del presente Regolamento, il Consiglio di amministrazione informa l'Autorità di vigilanza, lo Stato del Cantone Ticino, i datori di lavoro affiliati, gli assicurati attivi e i beneficiari di prestazioni dell'esistenza del disavanzo e delle misure adottate.

Capitolo quinto¹¹²

Riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione

Art. 63a Costituzione e scioglimento

Fintanto che il grado di copertura dell'IPCT non raggiunge quello previsto secondo l'art. 15 cpv. 2 Lipct, il datore di lavoro può effettuare versamenti su un conto speciale a titolo di riserva di contributi del datore di lavoro gravata da rinuncia all'utilizzazione (RCDL con rinuncia all'utilizzazione) secondo l'art. 65e LPP, come pure trasferirvi fondi della riserva di contributi secondo l'art. 52 cpv. 4.

Le modalità di costituzione e dello scioglimento della RCDL con rinuncia all'utilizzazione sono regolate in una convenzione separata tra l'IPCT e il datore di lavoro. La RCDL con rinuncia all'utilizzazione non matura interessi.

TITOLO V

Disposizioni varie, disposizioni transitorie

Capitolo primo¹¹³

Disposizioni varie

Art. 64¹¹⁴ Ricalcolo dell'importo di pensione garantito al 31.12.2012

¹In caso di ricalcolo dell'importo di pensione garantito di cui all'art. 24 cpv. 5 Lipct, a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell'abitazione primaria e di versamenti o riscatti nell'ambito della procedura di divorzio, fa stato l'età dell'assicurato al verificarsi di uno di questi eventi, ritenuto che il ricalcolo avviene sullo stipendio determinante e sul grado di occupazione stabiliti al 31.12.2012.

²L'importo di pensione garantito viene ridotto o aumentato al massimo dell'importo che corrisponde al capitale prelevato o rimborsato, moltiplicato per il tasso di conversione di cui all'art. 16 del presente Regolamento valido al momento del calcolo.

Art. 65 Obbligo dell'informazione

¹L'avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi a cui è versata la prestazione devono comunicare all'Istituto di previdenza ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, nonché produrre tutti i documenti richiesti.

²Sono applicabili per analogia le norme AVS.

³In caso di libero passaggio, per le persone che ricevono o hanno ricevuto una prestazione di vecchiaia oppure ricevono una rendita a causa di un'invalidità parziale, l'IPCT comunica al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio le informazioni sulle prestazioni di vecchiaia e d'invalidità percepite, necessarie per:

- a) calcolare le possibilità di riscatto o il salario da assicurare obbligatoriamente; e
- b) garantire il rispetto del numero massimo di tre riscossioni ammesse sotto forma di capitale.¹¹⁵

⁴L'Istituto di previdenza non è tenuto a verificare attivamente le conseguenze fiscali per l'assicurato in relazione alle scelte di quest'ultimo in materia di capitalizzazione di prestazioni, prelievi e rimborsi nell'ambito della promozione di accesso alla proprietà abitativa, riscatti volontari, divorzio, pagamento di prestazioni di uscita. È riservato l'articolo 83a cpv. 4 LPP.¹¹⁶

Art. 66 Segreto medico

¹Al momento della domanda di pensionamento d'invalidità l'assicurato, per quanto lo concerne, libera esplicitamente, i medici curanti dal loro segreto professionale verso i medici dell'Istituto di previdenza e verso il Consiglio di amministrazione.

²La consultazione da parte dell'assicurato degli atti messi a disposizione da terzi, è concessa solo previo il loro consenso.

Art. 67¹¹⁷ Trattamento dei dati

¹L'Istituto di previdenza ha il diritto di trattare o far trattare dati personali, anche particolarmente sensibili, per adempiere ai propri compiti in conformità al presente regolamento. La dichiarazione sulla protezione dei dati è disponibile sul sito web dell'Istituto.

²I dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti vengono trasmessi all'Istituto di revisione, al perito in materia di previdenza professionale, all'eventuale società di riassicurazione ed agli eventuali attuari responsabili che operano nell'ambito degli obblighi contabili del datore di lavoro affiliato.

³Inoltre, l'Istituto di previdenza ha il diritto di ricorrere a terzi per l'adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente regolamento e di comunicare loro i dati personali necessari a tal fine, compresi i dati personali particolarmente sensibili.

⁴Le persone coinvolte nell'attuazione e nel controllo o nella supervisione dell'attuazione della previdenza devono in linea di principio mantenere la riservatezza nei confronti di terzi.

⁵Nei casi di richieste di informazioni da parte del dipendente interessato o di contestazioni, il Consiglio di amministrazione autorizza il medico fiduciario a comunicare, a suo giudizio, all'interessato o al medico curante, i contenuti del certificato o della perizia.

⁶L'Istituto di previdenza non è tenuto a produrre estratti di certificati o perizie mediche, riservate le richieste di tribunali o di autorità competenti a stabilire il diritto alle prestazioni ed il loro ammontare; in questi casi l'interessato libera esplicitamente l'Istituto di previdenza dal segreto d'ufficio.

Art. 68 Rimedi giuridici

¹Le controversie in materia di previdenza professionale tra l'Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica.

²Il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere adito mediante petizione.

³Sono applicabili le norme della legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (R.L. 3.4.1.1).

Art. 69 Diritto sussidiario

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, fanno stato la Legge federale sulla previdenza professionale (LPP), e le relative Ordinanze (OPP).

Art. 70 Entrata in vigore

¹Il presente Regolamento entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2013.

²Nell'ambito delle disposizioni di Legge e dello Statuto dell'Istituto di previdenza del Cantone Ticino, il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento.¹¹⁸

Capitolo secondo¹¹⁹

Disposizioni transitorie

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 19 gennaio 2017¹²⁰

I coniugi divorziati e gli ex partner registrati cui è stata assegnata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 gennaio 2017 hanno diritto alle prestazioni per i superstiti secondo il Regolamento nella sua versione vigente prima della modifica del 19 gennaio 2017.

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 34 del 17 dicembre 2021¹²¹

¹Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, il diritto alla pensione precedente rimane in vigore fino al cambiamento del grado d'invalidità nel corso di una rivalutazione secondo l'art. 34 cpv. 1bis del presente Regolamento. Il diritto alla pensione precedente continua a sussistere anche dopo tale revisione, a condizione che l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 comporti una diminuzione del diritto alla rendita precedente in caso di aumento del grado d'invalidità o un suo aumento in caso di diminuzione del grado d'invalidità.

²Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 30 anni, il diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1 è applicato al più tardi il 31 dicembre 2031. Se l'importo della pensione diminuisce rispetto all'importo precedente, viene pagato l'importo precedente fino al cambiamento del grado d'invalidità in seguito a una rivalutazione del diritto alla pensione secondo l'art. 34 cpv. 1bis del presente Regolamento.

³Per i pensionati per invalidità il cui diritto alla pensione è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data non hanno ancora compiuto 55 anni, l'applicazione dell'art. 34 cpv. 1 è differita durante la prosecuzione provvisoria dell'assicurazione secondo l'art. 26a LPP.

⁴Per i pensionati per invalidità il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 2022 e che a tale data hanno compiuto 55 anni, le disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2021 continuano ad essere applicate.

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023¹²²

...

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 16 del 16 novembre 2023¹²³

Per il calcolo delle pensioni di vecchiaia che si basano sull'avere di vecchiaia al 31.12 del 2023 e di ciascuno degli anni successivi menzionati nella tabella dei tassi di conversione, vengono applicati i tassi di conversione validi al 31.12 di tale anno.

Disposizione transitoria relativa alla modifica dell'art. 45 cpv. 1 del 16 novembre 2023¹²⁴

Nel caso di pensionamenti con diritto ad un supplemento sostitutivo AVS avvenuti prima dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, rimangono applicabili le precedenti disposizioni relative alla durata, all'ammontare e al finanziamento di tale supplemento sostitutivo AVS che non viene ricalcolato.

Disposizione transitoria relativa alla modifica degli art. 33, 38, 38a, 39, 42, 44, 44a, 44b del 2 dicembre 2024¹²⁵

¹Ai casi di decesso avvenuti prima del 01.01.2025, si applicano le disposizioni regolamentari valide al momento del decesso.

²Ai casi di invalidità per i quali la decisione dell'AI è cresciuta in giudicato prima del 01.01.2025, si applicano le disposizioni regolamentari valide al momento della crescita in giudicato della decisione AI.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 dicembre 2024: attribuzione di un accredito unico quale misura di compensazione per gli assicurati attivi appartenenti alla cerchia degli assicurati in data 31.12.2023¹²⁶

¹Scopo e limiti dell'accredito unico di compensazione

Per tutti gli attivi ed invalidi facenti parte dell'effettivo assicurato in data 31.12.2023 è introdotta la seguente misura di compensazione finalizzata a limitare l'impatto della riduzione dei tassi di conversione, disposta dall'art. 16 del presente Regolamento, sulle loro future pensioni di vecchiaia: l'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento per vecchiaia viene aumentato di un accredito unico straordinario (di seguito "accredito di compensazione"). Tale accredito di compensazione:

- viene attribuito unicamente per le prestazioni di vecchiaia versate in forma di rendita (pensione di vecchiaia);
- viene attribuito unicamente al momento dell'effettivo pensionamento per vecchiaia;
- non fa parte dell'aver di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento;
- non matura interessi;
- non può avere un valore negativo (il valore minimo è 0.-).

²Aventi diritto e data di riferimento

Hanno diritto all'accredito di compensazione unicamente gli attivi e gli invalidi assicurati all'IPCT al 31 dicembre 2023 che rimangono assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento per vecchiaia e che richiedono le prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). L'accredito di compensazione a favore degli aventi diritto è calcolato sulla base:

- dello stipendio assicurato medio dell'anno 2023, comunicato all'IPCT dai datori di lavoro non oltre il termine imperativo del 30 settembre 2024;
- dell'aver di vecchiaia alla data di riferimento 31 dicembre 2023;
- della remunerazione reale degli averi di vecchiaia degli assicurati attivi nel 2024, pari ad un tasso d'interesse del 1.75%;
- di una direttiva separata che regola i casi speciali.

3 Procedura di calcolo dell'accredito di compensazione

L'accredito unico di compensazione è determinato attraverso la seguente equazione:

$$(AVP_n + \mathbf{AUC}) * TdC_n = 98\% * AVP_v * TdC_v$$

Dove:

AUC = Accredito unico di compensazione

AVP_n = Avere di vecchiaia proiettato secondo gli accrediti di vecchiaia del piano standard del regolamento in vigore al 01.01.2025 e un interesse futuro del 2%

TdC_n = Tasso di conversione valido secondo il regolamento in vigore al 01.01.2025

AVP_v = Avere di vecchiaia proiettato secondo gli accrediti di vecchiaia del regolamento valido al 31.12.2023 e un interesse futuro del 2%

TdC_v = Tasso di conversione valido secondo il regolamento in vigore al 31.12.2023

L'età di pensionamento determinante per questo calcolo è quella del pensionamento ordinario (65 anni).

4 Calcolo della pensione di vecchiaia per gli assicurati al beneficio della misura di compensazione

Per il calcolo della pensione di vecchiaia al momento del pensionamento si procede nel seguente modo:

[avere di vecchiaia determinante]

+

[accredito di compensazione]

moltiplicati per

[tasso di conversione secondo il Regolamento di previdenza valido al pensionamento].

La pensione di vecchiaia è in ogni caso limitata all'importo risultante dal calcolo seguente:

[98%]

moltiplicato per

[avere di vecchiaia determinante]

moltiplicato per

[tasso di conversione secondo

Regolamento di previdenza valido al 31 dicembre 2023 (vedi allegato 2)].

Con "avere di vecchiaia determinante" si intende la parte dell'avere di vecchiaia al momento del pensionamento che viene effettivamente convertita nella pensione di vecchiaia. L'avere di vecchiaia determinante non contiene la parte di avere di vecchiaia utilizzata per il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS.

5 Casi e fattori che influenzano l'attribuzione e l'ammontare dell'accredito di compensazione

In caso di liquidazione della pensione in forma di capitale, l'accredito di compensazione conferito viene ridotto, sottraendo all'accredito di compensazione totale un importo pari al rapporto esistente tra l'importo prelevato in capitale e l'avere di vecchiaia determinante: (accredito di compensazione conferito) = (accredito di compensazione totale) x (1 – capitale prelevato/avere di vecchiaia determinante).

In caso di pensionamento parziale, l'accredito di compensazione conferito viene determinato in proporzione al grado di pensionamento. L'importo non impiegato rimane a disposizione per i successivi ulteriori pensionamenti.

In caso di uscita parziale con relativo trasferimento di una parte della PLP, l'accredito di compensazione viene ridotto proporzionalmente al rapporto esistente tra PLP prima dell'uscita e PLP rimanente dopo l'uscita parziale.

Gli assicurati la cui pensione di diritto è calcolata ai sensi dell'art. 24 Lipct non beneficiano dell'accredito di compensazione.

Se l'assicurazione termina a causa di uno degli altri motivi indicati all'art. 7 cpv. 2 del presente Regolamento, diverso dal diritto ad una pensione di vecchiaia, il diritto all'accredito unico decade.

⁶Finanziamento

L'accredito di compensazione è calcolato secondo le presenti disposizioni regolamentari ed è finanziato mediante un apposito accantonamento iscritto nel bilancio dell'Istituto e previsto nel Regolamento sugli accantonamenti attuariali.

L'importo viene trasferito a favore del capitale di previdenza degli assicurati solo al momento del loro effettivo pensionamento. Ogni futura prestazione derivante da tale accantonamento va pertanto considerata essere in aspettativa.

Allegato no. 1¹²⁷

Ammontare dell'avere di vecchiaia, in % dello stipendio assicurato, raggiungibile attraverso riscatti di contributi, riferito all'art. 12 cpv. 2:

Età LPP	Piano di risparmio		
	MINI	STANDARD	PLUS
15	0.00%	0.00%	0.00%
16	0.00%	0.00%	0.00%
17	0.00%	0.00%	0.00%
18	0.00%	0.00%	0.00%
19	0.00%	0.00%	0.00%
20	0.00%	0.00%	0.00%
21	14.00%	16.00%	18.00%
22	28.30%	32.30%	36.40%
23	42.80%	49.00%	55.10%
24	57.70%	65.90%	74.20%
25	72.90%	83.30%	93.70%
26	88.30%	100.90%	113.50%
27	104.10%	118.90%	133.80%
28	120.20%	137.30%	154.50%
29	136.60%	156.10%	175.60%
30	153.30%	175.20%	197.10%
31	170.40%	194.70%	219.00%
32	187.80%	214.60%	241.40%
33	205.50%	234.90%	264.20%
34	223.60%	255.60%	287.50%
35	242.10%	276.70%	311.30%
36	263.90%	301.20%	338.50%
37	286.20%	326.30%	366.30%
38	309.00%	351.80%	394.60%
39	332.10%	377.80%	423.50%
40	355.80%	404.40%	453.00%
41	379.90%	431.5%	483.00%
42	404.50%	459.10%	513.70%
43	429.60%	487.30%	545.00%
44	455.20%	516.00%	576.90%
45	481.30%	545.30%	609.40%

Età LPP	Piano di risparmio		
	MINI	STANDARD	PLUS
46	510.90%	578.20%	645.60%
47	541.10%	611.80%	682.50%
48	571.90%	646.00%	720.10%
49	603.40%	681.00%	758.50%
50	635.40%	716.60%	797.70%
51	668.20%	752.90%	837.70%
52	701.50%	790.00%	878.40%
53	735.50%	827.80%	920.00%
54	770.30%	866.30%	962.40%
55	805.70%	905.70%	1005.60%
56	844.80%	948.80%	1052.80%
57	884.70%	992.70%	1100.80%
58	925.40%	1037.60%	1149.80%
59	966.90%	1083.30%	1199.80%
60	1009.20%	1130.00%	1250.80%
61	1052.40%	1177.60%	1302.80%
62	1096.40%	1226.20%	1355.90%
63	1141.40%	1275.70%	1410.00%
64	1187.20%	1326.20%	1465.20%
65	1233.90%	1377.70%	1521.50%
66	1281.60%	1430.30%	1578.90%
67	1307.30%	1458.90%	1610.50%
68	1333.40%	1488.10%	1642.70%
69	1360.10%	1517.80%	1675.60%
70	1387.30%	1548.20%	1709.10%
71	1415.00%	1579.10%	1743.30%

Allegato no. 2¹²⁸

Tabella dei tassi di conversione in vigore al 31.12.2023 riferita alla disposizione transitoria relativa all'introduzione di un accredito unico di compensazione a favore delle persone appartenenti alla cerchia degli assicurati attivi in data 31.12.2023 (misura di compensazione per la riduzione dei tassi di conversione).

Età Anni	Mesi 0	Mesi 1	Mesi 2	Mesi 3	Mesi 4	Mesi 5
58	5.30%	5.31%	5.32%	5.33%	5.34%	5.35%
59	5.41%	5.42%	5.43%	5.44%	5.44%	5.45%
60	5.52%	5.53%	5.54%	5.55%	5.56%	5.57%
61	5.63%	5.64%	5.66%	5.67%	5.68%	5.69%
62	5.76%	5.77%	5.78%	5.79%	5.80%	5.81%
63	5.89%	5.90%	5.91%	5.92%	5.93%	5.95%
64	6.03%	6.04%	6.05%	6.06%	6.07%	6.09%
65	6.17%	6.19%	6.20%	6.21%	6.22%	6.24%
66	6.33%	6.34%	6.36%	6.37%	6.38%	6.40%
67	6.50%	6.51%	6.53%	6.54%	6.56%	6.57%
68	6.68%	6.69%	6.71%	6.72%	6.74%	6.76%
69	6.87%	6.89%	6.91%	6.92%	6.94%	6.96%
70	7.08%					

Età Anni	Mesi 6	Mesi 7	Mesi 8	Mesi 9	Mesi 10	Mesi 11
58	5.35%	5.36%	5.37%	5.38%	5.39%	5.40%
59	5.46%	5.47%	5.48%	5.49%	5.50%	5.51%
60	5.58%	5.59%	5.60%	5.61%	5.62%	5.62%
61	5.70%	5.71%	5.72%	5.73%	5.74%	5.75%
62	5.82%	5.83%	5.84%	5.86%	5.87%	5.88%
63	5.96%	5.97%	5.98%	5.99%	6.00%	6.01%
64	6.10%	6.11%	6.12%	6.14%	6.15%	6.16%
65	6.25%	6.26%	6.28%	6.29%	6.30%	6.32%
66	6.41%	6.43%	6.44%	6.45%	6.47%	6.48%
67	6.59%	6.60%	6.62%	6.63%	6.65%	6.66%
68	6.77%	6.79%	6.81%	6.82%	6.84%	6.85%
69	6.98%	6.99%	7.01%	7.03%	7.05%	7.06%
70						

Elenco delle note

- 1 Cpv. parzialmente modificato (lett. d) con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 2 Cpv. parzialmente modificato (nuova lett. f) con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 3 Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 4 Cpv. parzialmente modificato (lett. d) con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 5 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 6 Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 7 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 8 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 9 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 10 Cpv. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 11 Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 12 Art. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 13 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 14 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 15 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 16 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 17 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 18 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 19 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 20 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 21 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 22 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 23 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 24 Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 25 Cpv. abrogato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 26 Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 27 Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 28 Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 29 Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 30 Cpv. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 31 Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 32 Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 33 Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 34 Cpv. introdotto con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 35 Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 36 Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 37 Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 38 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 39 Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 40 Art. modificato con decisione del 26.01.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 41 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 42 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 43 Cpv. parzialmente abrogato (lett. c) con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 44 Cpv. parzialmente modificato (lett. i) con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 45 Cpv. abrogato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.

- 46 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 47 Cpv. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 48 Cpv. introdotto con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 49 Art. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 50 Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
Precedenti modifiche parziali del 15.11.2018, 17.12.2021, 10.12.2020.
- 51 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 52 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 53 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 54 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 55 Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 56 Cpv. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 57 Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 58 Art. introdotto con decisione 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 59 Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 60 Cpv. abrogato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 61 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 62 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 63 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 64 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 65 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 66 Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 67 Art. abrogato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 68 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 69 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 70 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 71 Cpv. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 72 Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 73 Art. modificato con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 74 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 75 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 76 Art. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 77 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 78 Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 79 Art. modificato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 80 Cpv. modificato con decisione del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 81 Cpv. abrogato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 82 Cpv. abrogato con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 83 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 08.10.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 84 Cpv. introdotto con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 85 Art. abrogato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 86 Art. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 87 Art. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 88 Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.

- 89 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 90 Cpv. introdotto modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 91 Cpv. abrogato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 92 Art. abrogato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 93 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 94 Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 95 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 96 Cpv. introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 97 Cpv. modificato con decisione del 16.11.2023 in vigore dal 01.01.2024.
Precedente modifica con decisione del 26.01.2023, in vigore pure dal 01.01.2024.
- 98 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 99 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 100 Sezione introdotta con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 101 Cpv. introdotto con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 102 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 103 Art. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 104 Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 105 Art. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 106 Art. abrogato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 107 Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
Precedente modifica del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 108 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 109 Cpv. modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 110 Art. modificato con decisione del 15.11.2018, in vigore dal 01.01.2019.
- 111 Art. modificato con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
Precedente modifica del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 112 Capitolo introdotto con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 113 Struttura del capitolo modificata con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 114 Art. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 115 Cpv. modificato con decisione del 01.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
In precedenza introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 116 Cpv. introdotto con decisione del 01.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
- 117 Art. introdotto con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 118 Cpv. modificato con decisione del 10.12.2020, in vigore dal 01.01.2021.
- 119 Struttura del capitolo modificata con decisione del 19.01.2017, in vigore dal 01.01.2017.
- 120 Disposizione modificata con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 121 Disposizione introdotta con decisione del 17.12.2021, in vigore dal 01.01.2022.
- 122 Disposizione abrogata con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.
In precedenza introdotta con decisione del 26.01.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 123 Disposizione introdotta con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 124 Disposizione introdotta con decisione del 16.11.2023, in vigore dal 01.01.2024.
- 125 Disposizione introdotta con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

126 Disposizione introdotta con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

127 Allegato modificato con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

128 Allegato introdotto con decisione del 02.12.2024, in vigore dal 01.01.2025.

Riassunto piano previdenziale IPCT

(stato 1° gennaio 2025)

Fanno eccezione le persone nate prima del 1963 e assicurate ininterrottamente all'IPCT da prima del 01.01.2013, alle quali è stata conferita, tramite una specifica norma transitoria (art. 24 della Legge sull'Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 6 novembre 2012; in seguito «norma transitoria»), una garanzia delle prestazioni di vecchiaia calcolate secondo il precedente piano previdenziale in vigore fino ad allora.

Assicurazione

L'assicurazione inizia con il rapporto di lavoro e uno stipendio annuo superiore ai $\frac{3}{4}$ della rendita AVS massima. Fino al compimento dei 20 anni i collaboratori sono assicurati esclusivamente contro i rischi d'invalidità e decesso; dai 20 anni anche per la vecchiaia.

Le persone che, al momento dell'assunzione, sono già al beneficio di una rendita intera dell'AI, non vengono assicurate neanche per la capacità lavorativa residua.

Inoltre, i collaboratori che al momento dell'ammissione alla cassa pensioni sono parzialmente incapaci al lavoro, vengono assicurati soltanto per la parte che corrisponde alla capacità lavorativa.

Stipendio assicurato e quota di coordinamento

Lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale meno la quota di coordinamento. La quota di coordinamento varia in funzione della data d'inizio dell'assicurazione presso l'IPCT dell'assicurato:

- 31.12.1994: $\frac{2}{3}$ rendita AVS massima;
- 01.01.1995: $\frac{7}{8}$ rendita AVS massima.

In caso di attività a tempo parziale, la quota di coordinamento è ridotta proporzionalmente.

Avere di vecchiaia

L' avere di vecchiaia corrisponde al capitale di risparmio accumulato. Esso si compone:

- della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012 (per chi era già assicurato all'IPCT a quel momento);
- degli accrediti di vecchiaia acquisiti calcolati sullo stipendio assicurato secondo la seguente tabella (piano STANDARD):

– dai 20 anni ai 34 anni	16%
– dai 35 anni ai 44 anni	19%
– dai 45 anni ai 54 anni	22%
– dai 55 anni ai 65 anni	25%
- di eventuali prelievi e apporti dopo il 31 dicembre 2012;
- degli interessi remunerativi calcolati annualmente sull' avere di vecchiaia acquisito al 31 dicembre dell'anno precedente.

Prestazione di libero passaggio

La prestazione di libero passaggio corrisponde all'importo più elevato tra:

- l' avere di vecchiaia regolamentare;
- l'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP;
- l' avere di vecchiaia obbligatorio secondo l'art. 15 LPP.

Tasso di conversione

È il coefficiente utilizzato per convertire l'avere di vecchiaia in rendita, al fine di stabilire la pensione di vecchiaia e la pensione d'invalidità. I tassi di conversione attuali (in %) sono i seguenti:

Età di pensionamento esatta	Anno del pensionamento							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
58	5.21	5.09	4.97	4.85	4.73	4.61	4.49	4.41
59	5.33	5.21	5.09	4.97	4.85	4.73	4.61	4.53
60	5.45	5.33	5.21	5.09	4.97	4.85	4.73	4.65
61	5.57	5.45	5.33	5.21	5.09	4.97	4.85	4.77
62	5.69	5.57	5.45	5.33	5.21	5.09	4.97	4.89
63	5.81	5.69	5.57	5.45	5.33	5.21	5.09	5.01
64	5.93	5.81	5.69	5.57	5.45	5.33	5.21	5.13
65	6.05	5.93	5.81	5.69	5.57	5.45	5.33	5.25
66	6.23	6.11	5.99	5.87	5.75	5.63	5.51	5.43
67	6.41	6.29	6.17	6.05	5.93	5.81	5.69	5.61
68	6.59	6.47	6.35	6.23	6.11	5.99	5.87	5.79
69	6.77	6.65	6.53	6.41	6.29	6.17	6.05	5.97
70	6.95	6.83	6.71	6.59	6.47	6.35	6.23	6.15

Per le persone attive che entrano a far parte della cerchia degli assicurati presso l'IPCT a partire dal 01.01.2024, viene da subito applicato il tasso di conversione della colonna "dal 2031", in quanto non beneficiano di misure di compensazione.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia può essere chiesta a partire dalla fine del mese del compimento dei 58 anni fino a 65 anni. In caso di proseguimento dell'attività lucrativa dopo i 65 anni è possibile differire il pensionamento fino a 70 anni al massimo.

Per stabilire la pensione di vecchiaia, l'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento viene moltiplicato per il tasso di conversione corrispondente (calcolato al mese esatto per interpolazione lineare), tenendo conto del finanziamento del costo del supplemento sostitutivo AVS a carico dell'assicurato.

Per gli assicurati beneficiari della già citata norma transitoria è comunque garantito almeno l'importo della pensione calcolato al 31 dicembre 2012 alle diverse età di pensionamento.

Per ogni figlio minorenni, o fino ai 25 anni se in formazione o invalido, è riconosciuto un supplemento del 10% della pensione di vecchiaia.

Al momento del pensionamento è data la possibilità di ritirare anche l'intero avere di vecchiaia disponibile in forma di capitale (un'eccezione è prevista per i beneficiari della norma transitoria, per i quali la capitalizzazione massima ammonta al 50%).

L'assicurato può riscuotere la pensione di vecchiaia o la pensione in forma di capitale in modo scaglionato fino ad un massimo di tre riscossioni parziali.

Supplemento sostitutivo AVS

Il pensionato o la pensionata per vecchiaia, a partire dai 58 anni ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non raggiunge l'età di riferimento AVS (calcolata secondo i contenuti della riforma "AVS 21").

Per le persone assicurate che beneficiano delle norme transitorie, e per tutte le donne che erano già in prepensionamento prima del 31.12.2023, l'età termine del supplemento sostitutivo AVS rimane invece fissata a 64 anni.

Il supplemento sostitutivo massimo è pari all'80% della rendita AVS massima:

- per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo il nuovo piano assicurativo: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio degli ultimi 10 anni e agli anni di servizio mancanti al raggiungimento dei 35 anni di servizio. Per gli assicurati entrati nell'IPCT prima del 01.01.1995 gli anni di servizio sono rivalutati nella misura di 35 anni su 30 anni. Il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS è a carico dei datori di lavoro (mediante un contributo una tantum al momento del pensionamento) e degli assicurati (mediante riduzione della rendita ordinaria di pensione) nella misura del 100%, secondo una chiave di riparto predefinita.
- per chi beneficia della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria: il supplemento sostitutivo AVS è ridotto proporzionalmente al grado di occupazione medio, e agli anni mancanti al raggiungimento dei 40 anni di assicurazione. Il supplemento sostitutivo AVS è a carico dell'IPCT nella misura del 25%, mentre il restante 75% è a carico dei datori di lavoro e degli assicurati secondo una chiave di riparto predefinita.

Pensione d'invalidità

La pensione di invalidità corrisponde all'avere di vecchiaia proiettato all'età di 65 anni (la proiezione avviene utilizzando l'ultimo stipendio assicurato ed un tasso di interesse sull'avere di vecchiaia del 2%) moltiplicato per il tasso di conversione del 5.25%, ma al minimo al 50% del salario assicurato al momento dell'evento.

La pensione d'invalidità viene versata fino al compimento dei 65 anni. Dal mese successivo viene sostituita da una pensione di vecchiaia corrispondente all'avere di vecchiaia effettivo a 65 anni (come se la persona assicurata avesse continuato l'attività, mantenendo uno stipendio costante pari all'ultimo stipendio assicurato prima dell'invalidità, e tenendo conto degli interessi remunerativi effettivamente attribuiti ogni anno) moltiplicato per il tasso di conversione valido in quel momento.

Inoltre, per ogni figlio minorenni, o fino ai 25 anni se in formazione o invalido, vi è il diritto a un supplemento del 10% della pensione di invalidità.

Pensione vedovile o pensione per persona convivente superstite

La pensione vedovile per il coniuge (o partner registrato) superstite corrisponde a:

- In caso di decesso di un assicurato attivo: 60% della pensione d'invalidità ipotetica del defunto;
- In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo il presente Regolamento: 60% della pensione di vecchiaia del defunto;
- In caso di decesso di un pensionato che percepiva una pensione calcolata secondo le disposizioni in vigore prima del 01.01.2013 o secondo la norma transitoria: 50% della pensione del defunto.

A determinate condizioni vincolanti ben descritte nel Regolamento di previdenza, la persona convivente è parificata al coniuge e ha diritto alla pensione per persona convivente superstite, il cui importo è lo stesso previsto per la pensione vedovile.

Pensione per orfani

La pensione per orfani corrisponde a:

- In caso di decesso di un assicurato attivo: 20% della pensione d'invalidità ipotetica del defunto;
- In caso di decesso di un pensionato: 20% della pensione del defunto.

La pensione erogata per ogni orfano minorenne, o fino ai 25 anni se in formazione o invalido.

Ai sensi del presente Regolamento, sono considerati orfani anche i figli del coniuge o del convivente se la persona assicurata defunta provvedeva al loro sostentamento in maniera preponderante.

Capitale di decesso

In caso di decesso di un assicurato attivo senza diritto a pensioni per superstiti, è assegnato un capitale di decesso corrispondente al 100% dell' avere di vecchiaia in favore dei seguenti beneficiari:

- a) i figli; in loro assenza:
- b) i genitori; in loro assenza:
- c) i fratelli e sorelle.

In caso di più beneficiari in vita, l'assicurato può, nel rispetto di alcune condizioni, lasciare una disposizione scritta a favore di uno solo o una parte di essi, ritenuto che i beneficiari debbano appartenere alle categorie menzionate. In assenza di disposizioni scritte, il riparto avviene in parti uguali nel rispetto delle categorie qui elencate.

Contributo degli assicurati

Il contributo totale degli assicurati è del 12.3% dello stipendio assicurato così suddiviso (piano STANDARD):

- contributo ordinario: 10.5%;
- contributo supplementare per compensazione riduzione tassi di conversione: 1.8%.

Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico dell'assicurato del costo del supplemento sostitutivo AVS, tramite riduzione vitalizia della pensione base.

Contributo dei datori di lavoro

Il contributo totale dei datori di lavoro è dell'19.8% dello stipendio assicurato così suddiviso:

- contributo ordinario: 11.6%;
- contributo straordinario: 4.0%;
- contributo di risanamento fino al 2051: 3.0%;
- contributo supplementare per compensazione riduzione tassi di conversione: 1.2%.

Si aggiunge inoltre la partecipazione a carico del datore di lavoro del costo del supplemento sostitutivo AVS, tramite versamento una tantum del contributo necessario al momento dell'effettivo pensionamento.

Tre piani a scelta

Oltre al piano standard di riferimento, viene offerta agli assicurati la possibilità di scegliere tra altre due proposte: una con accrediti di vecchiaia maggiorati rispetto al piano standard (piano PLUS), l'altra con accrediti di vecchiaia ridotti (piano MINI). La tabella seguente ne riassume i contenuti:

Età di pensionamento esatta	Accrediti di vecchiaia in % stipendio assicurato		
	Piano STANDARD	Piano MINI	Piano PLUS
Fasce d'età			
20 – 34 anni	16%	14%	18%
35 – 44 anni	19%	17%	21%
45 – 54 anni	22%	20%	24%
55 – 65 anni	25%	23%	27%
	Contributi totali in % stipendio assicurato		
Dipendente	12.30%	10.30%	14.30%
Datore di lavoro	19.80%	19.80%	19.80%

Accredito unico di compensazione (AUC)

Hanno diritto ad un accredito di compensazione unicamente gli attivi e gli invalidi già assicurati all'IPCT al 31 dicembre 2023, e che rimangono assicurati senza interruzioni fino al momento del proprio pensionamento, richiedendo le relative prestazioni di vecchiaia in forma di rendita (pensione di vecchiaia). L'AUC è un importo forfetario, finanziato mediante un accantonamento appositamente costituito a bilancio, attribuito in aggiunta al capitale di previdenza al momento dell'effettivo pensionamento, affinché la pensione annua basata sul tasso di conversione valido in quel momento sia al massimo del 2% inferiore a quella basata sul salario, sul grado d'occupazione e sui tassi di conversione validi nell'anno 2023. I casi speciali sono regolamentati mediante direttiva. L'AUC è una prestazione in aspettativa prevista dal regolamento di previdenza. Il Consiglio d'Amministrazione può cambiare le relative disposizioni in ogni momento.

Disclaimer

Questo riassunto del piano è prettamente informativo e non vincola giuridicamente l'IPCT nei confronti di terzi, quali gli assicurati, i datori di lavoro, lo Stato del Canton Ticino.

Bellinzona, 20.12.2024



MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C031954